



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707
C.F. e P.IVA 02551830306

RELAZIONE AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE

ANNO 2017

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO PROV. DI UDINE

RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2017

PREMESSA:

L'ordinamento degli enti locali è stato oggetto di fondamentali modifiche, tra l'altro, in tema di contabilità con l'adozione del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, così come modificato con D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*.

L'art. 11, comma 12, del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 recita: *“Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali e' inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale e' incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale.”*;

L'art. 80, comma 1° del D.Lgs. 118/2011, dispone che la nuova disciplina contabile, ove non diversamente previsto dal medesimo decreto, decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi .. omissis...

L'art. 14 della L.R. 30.12.2014 n. 27 ed in particolare i seguenti commi dispongono:

31. *“In conformità al protocollo Stato-Regione, la Regione e gli enti locali del suo territorio, ai fini dell'attuazione del sistema regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), assicurano la completa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 2016.”*

32. *“Gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, nel 2015 gli enti locali della Regione adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria, ai quali gli enti medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni in materia di bilancio armonizzato. A decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.”*;

Pertanto già dall'anno 2016 l'applicazione del nuovo ordinamento contabile ha comportato l'applicazione dei nuovi schemi di bilancio a tutti gli effetti giuridici, con la previsione anche della cassa in aggiunta a quella di competenza, nel primo anno di riferimento del bilancio.

Il bilancio di previsione 2017-2019, redatto secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 aprile 2017 con verbale n. 19.

La nuova formulazione del bilancio di previsione prevede l'adozione di un unico schema di bilancio di durata triennale a differenza della precedente contabilità, che prevedeva un bilancio annuale e uno pluriennale. L'articolazione del documento per la parte entrata è suddivisa per titoli a seconda della fonte di provenienza e per tipologie a seconda della loro natura, mentre per la parte spesa è suddivisa in missioni (funzioni principali ed obiettivi strategici dell'amministrazione) e programmi (aggregati omogeni per perseguire gli obiettivi), coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale (classificazione COFOG europea). Le spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Attività propedeutica alla approvazione del bilancio di previsione ed atto fondamentale è la redazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) tramite il quale vengono formalizzate le scelte strategiche dell'ente. Per il periodo 2017-2019 tale documento è stato approvato con deliberazione C.C. 30 del 28.07.2016 e successivamente modificato con deliberazione C.C. 19 del 10.04.2017 relativa alla nota di aggiornamento al DUP.

Inoltre si ricorda che l'amministrazione comunale, nel rispetto degli atti programmatori previsti per legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019, ha adottato i seguenti atti, tutti esecutivi ai sensi di legge:

- G.C. n. 24 del 20.03.2017 “Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Anni 2017/2019;
- C.C. n. 14 del 10.04.2017 “Approvazione del piano triennale opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori 2017”
- C.C. n. 15 del 10.04.2017 “Approvazione programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2017 – 2018 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016”;
- C.C. n. 16 del 10.04.2017 “Approvazione piano di alienazione e valorizzazione immobiliare di cui al D.L. 25 giugno 2008 n. 112, art. 58 – convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e modificato nei commi 1 e 2 dall'art. 33 bis comma 7 della Legge 111 del 2011 come introdotto dall'art. 27, comma 1, Legge 214 del 2011”;
- C.C. 17 del 10.04.2017 “Verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potrebbero essere cedute in proprietà o in diritto di superficie ai sensi delle leggi 167/62, 865/71, e 457/78”;
- C.C. n. 18 del 10.04.2017 “Approvazione programmi incarichi di collaborazione autonoma (studio, ricerca e consulenza) per l'anno 2017. Art. 46, comma 2, D.L. 25.06.2008 n. 112”;

Con il nuovo ordinamento contabile trova applicazione il principio contabile di competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Tale principio comporta dal punto di vista contabile notevoli cambiamenti soprattutto con riferimento alle spese di investimento, che devono essere impegnate con imputazione agli esercizi in cui scadono le obbligazioni passive derivanti dal contratto: la copertura finanziaria delle quote già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata è assicurata dal “fondo pluriennale vincolato”. Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi, previsto allo scopo di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il Rendiconto della gestione diviene pertanto elemento conclusivo di un processo di programmazione e controllo dell'attività amministrativa ed economico patrimoniale dell'Ente, che trova la sintesi finale in tale documento.

Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio.

Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);

- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

Il contenuto della relazione sulla gestione, quale allegato al Rendiconto della gestione, ha una valenza di carattere generale. La volontà espressa dal legislatore è chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti ed espressi, a livello contabile, dall'aggregato che li contiene per omogeneità di funzione, e cioè la Missione. Allo stesso tempo, il consiglio verifica che l'attività di gestione non si sia estesa fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse. In questo contesto si inserisce l'importante norma che prevede l'esposizione al principale organo collegiale di un vero e proprio bilancio di fine esercizio con la possibilità di valutare l'esito finale dell'originaria attività di programmazione.

La presente relazione viene redatta pertanto nel rispetto dell'obbligo di legge e per le finalità previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni che prevede ai seguenti articoli e commi:

articolo 151 "Principi generali", commi:

- 5.** "I risultati della gestione finanziaria, economico patrimoniale, sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";
- 6.** "Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"
- 7.** "Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo".

articolo 231 "La relazione sulla gestione", comma:

- 1.** La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione

utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Con le nuove disposizioni contabili anche la presente relazione quale allegato al rendiconto di gestione (art. 11, comma 4, del D.Lgs. 118/2011) viene integrata rispetto alle precedenti, per quanto possibile, con i contenuti previsti dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 che recita:

“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:

- a) i criteri di valutazione utilizzati;*
- b) le principali voci del conto del bilancio;*
- c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;*
- e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);*
- f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone l'saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;*
- g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;*
- h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;*
- i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;*
- j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;*
- k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;*
- l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;*
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;*
- n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;*
- o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.*

Riassumendo quindi il rendiconto della gestione fornisce la dimostrazione dei risultati di gestione ottenuti dalla amministrazione comunale ed è composto “dal conto del bilancio”, dal “conto economico” e lo “stato patrimoniale”.

Ricordato che questo Ente già con l’approvazione del Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2016 non ha allegato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, ma solo, ai soli fini conoscitivi, il Conto del Patrimonio aggiornato e redatto al 31.12.2016 ai sensi del previgente schemi contabili (modello 20, approvato con il D.P.R. del 31 gennaio 1996, n. 194, recante: “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), avvalendosi pertanto della facoltà di rinvio prevista dall’articolo 232, comma 2 del D.Lgs n.267/2000, che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017.

Tale facoltà è stata confermata dall’Amministrazione Comunale con l’adozione delle seguenti deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge:

- G.C. n. 100 del 29.12.2014 con la quale si rinvia all’esercizio 2016 l’adozione di alcuni principi di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
- G.C. n. 98 del 28.12.2015 con la quale si rinvia all’esercizio 2017 l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
- C.C. n. 22 del 28.06.2016, avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, rinvio al 2017 dell’adozione del principio della contabilità economico – patrimoniale e conseguente bilancio consolidato.

Ricordato inoltre che:

- a seguito dell’azione di sensibilizzazione e delle reiterate richieste avanzate da ANCI-IFEL ai Ministri competenti, nella riunione dell’11 aprile 2018, la commissione ARCONET ha convenuto che il comma 2 dell’art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso che **i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità-economico patrimoniale fino al 2017 incluso.**
- su tale argomento è stata pubblicata una risposta di Arconet (FAQ n. 30) sul sito della Ragioneria Generale dello Stato;
- tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell’art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell’obbligo all’esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.
- conseguentemente, diviene facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato con riferimento all’esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL);
- questa Amministrazione Comunale prende atto di quanto sopra citato ovvero la previsione dell’introduzione dell’obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e rinvia pertanto la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

viene redatta la presente relazione accompagnatoria al rendiconto della gestione 2017 elaborata ed integrata sulla scorta di quanto suindicato, perciò verranno omessi il conto economico e lo stato patrimoniale.

Identità dell'ente locale.

Profilo istituzionale: Il comune di Campolongo Tapogliano è stato istituito con L.R. 01.08.2008, n. 8 mediante fusione dei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

Infatti considerando le modeste entità territoriali e le risorse di bilancio ridotte al minimo dei comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, le allora amministrazioni comunali, di comune accordo, hanno deciso di intraprendere il cammino della fusione, anche in considerazione dell'impulso dato all'associazionismo tra enti locali dalla Regione F.V.G. con la L.R. 1/06. In tal senso il 25 novembre 2007 si è tenuto nelle due realtà locali il referendum consultivo per la fusione. L'esito della consultazione è stato favorevole con l'85,47 per cento dei voti validamente espressi dagli elettori di entrambi i comuni. L'esito positivo del voto ha consentito la promulgazione della legge regionale sopra citata. Pertanto la nuova realtà locale istituita a decorrere dallo 01.01.2009 ha per la prima volta operato come nuova entità giuridica. Con la legge regionale n. 8/2008 è stato stabilito che la sede del Municipio del comune di Campolongo Tapogliano fosse quella già in essere nel comune cessato di Campolongo al Torre in piazza Indipendenza 2.

In applicazione dell'art. 3, comma 1°, della citata L.R. 8/2008 il Comune di Campolongo Tapogliano è subentrato nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

In data 2 dicembre 2009 il consiglio comunale del comune di Campolongo Tapogliano ha deliberato l'approvazione dello Statuto Comunale, atto fondamentale del nuovo ente.

Il comune di Campolongo Tapogliano è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo salvaguardando e valorizzando il proprio patrimonio storico, culturale, paesaggistico e ambientale. Il Comune di Campolongo Tapogliano è Ente dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, secondo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge generale dello Stato e dello Statuto comunale ed esercita le funzioni proprie, attribuite e delegate. Ai sensi della legislazione vigente vengono assicurati agli organi collegiali dell'ente le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna. Il comune esercita le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla regione e alla Provincia. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell'omogeneità delle funzioni, dell'economicità della gestione e dell'adeguatezza organizzativa. Il Comune gestisce il servizio elettorale, dell'anagrafe, dello stato civile, di statistica e leva militare ed ogni altro servizio dello Stato e della Regione organizzato a livello locale. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune di Campolongo Tapogliano considera la lingua e la cultura friulana valori irrinunciabili che costituiscono espressione precipua dell'identità del popolo friulano.

A tal fine ne promuove la tutela e la diffusione, nella piena salvaguardia delle proprie tradizioni storiche, pur rispettando culture e tradizioni di altri popoli e si impegna a consentire e valorizzare l'uso della lingua friulana in ogni ambito, nei limiti previsti dalla Costituzione e dalle altre norme di legge.

Il Comune di Campolongo Tapogliano riconosce i gemellaggi fra la propria comunità e quelle di altri Paesi, come significativo strumento volto a promuovere la fratellanza fra popoli di culture diverse.

Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta Europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio d'Europa nel 1985.

Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.

Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione scambio e gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali ed enti locali di paesi extra-comunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.

Scenario: Il Comune di Campolongo Tapogliano è costituito dalla popolazione appartenente alla comunità di Campolongo al Torre, Tapogliano, Cavenzano e San Leonardo e della circoscrizione comunale. La popolazione del comune alla data del 31.12.2017 era di 1.155 abitanti. Questo comune è pertanto un ente di modesta entità territoriale (superficie 10,89 kmq) ed il sistema socio economico del territorio è prevalentemente agricolo. Vi è qualche piccolo insediamento di attività artigianale, di attività terziaria ed esercizi commerciali quali somministrazione cibi e bevande.

Disegno strategico e politiche gestionali: Le linee guida del programma politico hanno riguardato nel 2017 il mantenimento degli standards dei servizi erogati negli ultimi anni, nonché il mantenimento in buona efficienza del patrimonio comunale. Si è garantita l'attività del consiglio comunale sia presso la sede in Campolongo al Torre che presso l'ex sede municipale di Tapogliano al fine di rendere possibile e garantire l'informazione ad entrambe le popolazioni come nel periodo ante fusione.

L'ente ha cercato di mantenere il più possibile inalterate le scelte in merito alla determinazione delle tariffe dei tributi, seppur in un'ottica di completa riformulazione degli stessi, avvenuta con l'articolo 1, comma 639, della L. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Lo scenario tariffario negli ultimi periodi ha subito innumerevoli modifiche comportando, spesso, difficoltà sia di interpretazione che di applicazione.

Si ricorda che mese di maggio 2014 si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Campolongo Tapogliano.

Successivamente con decreti sindacali 11/2014, 12/2014, 13/2014 e 14/2014 tutti del 4 giugno 2014 sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale, ed in data 12.06.2014 con verbale n. 7 il Consiglio Comunale ha proceduto alla convalida dei consiglieri eletti nella citata consultazione elettorale e all'eventuale surroga (ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 267/00). In data 12.06.2014 con verbale n. 9 il neo Consiglio Comunale ha recepito la comunicazione del Sindaco relativa alla nomina dei componenti della Giunta, nonché alla approvazione della proposta degli indirizzi generali di governo.

A seguito delle dimissioni presentate da alcuni assessori comunali alla fine dell'anno 2016, il Sindaco ha riassegnato le deleghe ad altri consiglieri comunali nominandoli assessori con decreti sindacali 16/2016, 17/2016 e 18/2016 del 31.12.2016.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017, come previsto dalla legge, la giunta comunale, con proprio provvedimento e successive modificazioni, ha assegnato ai responsabili dei servizi, così come nominati con decreto sindacale, il "budget contabile" costituito dallo stanziamento delle risorse d'entrata (competenza e residui) e degli interventi di spesa (competenza e residui) per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Sono stati raggiunti gli obiettivi gestionali definiti dalla Giunta Comunale al Responsabile dell'Area Finanziaria – Amministrativa – Assistenza Sociale, ovvero Segretario Comunale (servizi: assistenza sociale, segreteria, demografico) e Responsabile del Servizio Finanziario (convenzione servizio finanziario con i comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia da marzo 2017), al Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva (servizio edilizia pubblica -

manutenzione esterna e servizio edilizia privata –urbanistica), ai Responsabili del Servizio Risorse Umane e Servizio Tributi quali funzioni trasferire all'UTI Agro Aquileiese.

Per quanto riguarda il servizio di Segreteria in data 29.11.2016 il Consiglio Comunale ha approvato con proprio atto n. 41 la convenzione con i comuni di Torviscosa ed Aiello del Friuli. La nomina del nuovo segretario comunale è avvenuta con decorrenza 2 gennaio 2017 (decreto di nomina titolarità della sede convenzionata con decreto sindacale n. 8 del 28.12.2016 del sindaco di Torviscosa (ente capofila).

Si ricorda inoltre in ambito di associazionismo tra enti che:

- in attuazione della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 avente per oggetto “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia” i Comuni di **Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina** avevano costituito l'ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL “CERVIGNANESE” mediante la sottoscrizione della convenzione quadro in data 9 marzo 2007.;
- detta convenzione è stata poi modificata
 - in conseguenza dell'Istituzione del Comune di Campolongo-Tapogliano del 1 aprile 2010;
 - in conseguenza della modifica della durata fino al dicembre 2019;
- con L.R. n. 26/2014 e s.m.i., la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia” e stabilito la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali con la riallocazione delle funzioni amministrative;
- il giorno 15 di aprile 2016 l'Unione si è costituita di diritto in forza dell'art. 54 quater della L.R. 26 del 2006 tra i Comuni di: Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa.

Nel corso del 2016 l'amministrazione comunale ha approvato la deliberazione giunta n. 91 del 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Determinazioni in materia di convenzioni attuative ex legge regionale n. 1 del 2006 alla luce del disposto di cui all'art. 40 della legge regionale n. 26/2016”.

Nel dettaglio la deliberazione di cui al precedente alinea richiama e dispone:

- che ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 40 della Legge 26 del 2014, (Scioglimento di forme collaborative) vengono sciolte di diritto alla data del 1° gennaio 2017 le seguenti convenzioni associative:

a) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE:

- sottoscritta in data 31 marzo 2007;
- sottoscritta in data 1 aprile 2010;

b) GESTIONE TRIBUTI:

- sottoscritta in data 31 marzo 2007;
- sottoscritta in data 1 aprile 2010;

c) POLIZIA MUNICIPALE:

- sottoscritta in data 31 marzo 2007;

d) GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA:

- sottoscritta in data 8 maggio 2008;

e) GESTIONE SERVIZI INFORMATICI:

- sottoscritta in data 2 ottobre 2007;

f) GESTIONE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA:

- sottoscritta in data 2 ottobre 2007;

g) GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO:

- sottoscritta in data 8 maggio 2008;

h) GESTIONE COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE:

- sottoscritta in data 16 settembre 2010.

- che ai sensi dell'art. 26 della L.R. 26/2014, comma 1. lettera l) la materia denominata: “elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento comunitario” è stata trasferita

all'Unione alla data del 1 luglio 2016 e che pertanto ha cessato automaticamente la propria efficacia la convenzione attuativa sottoscritta in data 2 ottobre 2007 relativa alla funzione: GESTIONE PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA:

- che vengono mantenute le seguenti convenzioni attuative per le quali non è previsto il conferimento in Unione alla data del 1° gennaio 2017 e fino al conferimento in Unione:

a) POLIZIA MUNICIPALE:

- sottoscritta in data 31 marzo 2007;

b) GESTIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA:

- sottoscritta in data 8 maggio 2008;

c) GESTIONE SERVIZI INFORMATICI:

- sottoscritta in data 2 ottobre 2007;

e) GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO:

- sottoscritta in data 8 maggio 2008;

f) GESTIONE COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE:

- sottoscritta in data 16 settembre 2010.

- che dal 1° gennaio 2017 sono sciolte di diritto per trasferimento delle relative funzioni all'UTI a far data 31 dicembre 2016, le seguenti convezioni:

a) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE:

- sottoscritta in data 31 marzo 2007;

- sottoscritta in data 1 aprile 2010;

b) GESTIONE TRIBUTI:

- sottoscritta in data 31 marzo 2007;

- sottoscritta in data 1 aprile 2010;

Si segnala inoltre che a decorrere dal 01.07.2016 sono stati attivati in UTI i seguenti servizi/funzioni:

- elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

- Statistica;

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

- Attività connesse ai servizi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi attivati;

- La programmazione e la gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della centrale unica di committenza regionale;

Anche la funzione socio-assistenziale è transitata in UTI a partire dal 1° settembre 2017.

Politiche fiscali: Per quanto concerne le entrate tributarie, si è tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 42 della L. 232/2016, di modifica dell'art. 1, comma 26 della L. 208/2015, sulla base della quale per l'anno 2017 è stata sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli EE.LL. nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015, nonché la conferma dell'abolizione della TASI sulla prima abitazione e dell'IMU sui terreni agricoli per gli agricoltori regolarmente iscritti alla previdenza. Pertanto la politica fiscale del comune di Campolongo Tapogliano è stata incentrata al contenimento e conferma delle tariffe e tasse a carico dei cittadini. L'addizionale comunale all'IRPEF non è stata ancora applicata dalla data di istituzione del nuovo ente.

A seguito dell'evoluzione normativa dei tributi locali avvenuta con la legge di stabilità 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) di applicazione della IUC (comprensiva di IMU, TASI e TARI) per l'anno 2017 si ricorda che il consiglio comunale di Campolongo Tapogliano ha approvato le seguenti delibere:

- n. 7 avente ad oggetto "IUC 2017. Conferma e determinazione aliquote e agevolazioni relative all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI)";

- n. 8 avente ad oggetto "IUC 2017. Approvazione del piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI)";

- n. 9 avente ad oggetto "IUC 2017. Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)".

Inoltre con le sotto indicate deliberazioni della giunta comunale sono state determinate altre

tariffe/contribuzioni/agevolazioni su altre entrate comunali, nonché atti propedeutici alla approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019:

seduta del 20.03.2017

- n. 26 avente ad oggetto “Tariffe e diritti di segreteria dell’area tecnica e amministrativa – anno 2017”;
- n. 27 avente ad oggetto “Diritto fisso da esigere da parte del comune per gli accordi di separazione personale, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di modifiche delle condizioni di separazione o divorzio. Conferma tariffe per l’anno 2017”;
- n. 28 avente ad oggetto “Concessioni di aree cimiteriali e loculi ossari e affidamento urna cineraria. Conferma tariffe per l’anno 2017”;
- n. 29 avente ad oggetto “Servizi a domanda individuale. Conferma tariffe utilizzo sale comunali – Anno 2017”;
- n. 30 avente ad oggetto “Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada. Anno 2017”;
- n. 31 avente ad oggetto “Attività integrativa scolastica. Definizione quote a carico utenza anno scolastico 2017/2018”;
- n. 32 avente ad oggetto “Tariffe per visite di istruzione a mezzo scuolabus. Conferma per l’anno 2017/2018”;
- n. 33 avente ad oggetto “Tariffe e contribuzioni del servizio mensa scolastica anno scolastico 2017/2018”;
- n. 34 avente ad oggetto “Approvazione criteri contributi abbattimento della retta del servizio mensa – anno scolastico 2017-2018 scuola dell’infanzia e scuola primaria”;
- n. 35 avente ad oggetto “Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l’anno 2017”;
- n. 36 avente ad oggetto “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni. Conferma tariffe per l’anno 2017”;
- n. 37 avente ad oggetto “Determina valori delle aree fabbricabili ai fini IMU anno 2017”;

Assetto organizzativo: Ai sensi dell’art. 3, comma 1°, della citata L.R. 8/2008 il Comune di Campolongo Tapogliano è subentrato nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, in essere nei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano.

<u>Evoluzione storica in materia di personale</u>
--

Il comune di Campolongo Tapogliano all’atto della sua istituzione ha provveduto ad adottare le seguenti deliberazioni del commissario straordinario (facente funzioni di giunta):

- n. 2 del 07.01.2009 avente ad oggetto “Definizione della dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano”;
- n. 22 del 13.02.2009 avente ad oggetto “Integrazione della delibera del commissario straordinario con funzioni di G.C. n. 2 del 07.01.2009 avente per oggetto “Definizione della dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano” individuazione delle aree e istituzione delle posizioni organizzative”

La delibera del commissario straordinario n. 22 del 13.02.2009 riportava la seguente fotografia della dotazione organica:

AREA FINANZIARIA – AMMINISTRATIVA – ASSISTENZA SOCIALE

Comprendente i seguenti servizi:

- Servizio Finanziario
- Servizio Demografico
- Servizio Segreteria e cultura

- Servizio Assistenza Sociale

Personale assegnato all'Area:

- n. 2 unità di Cat. D (di cui n. 1 poi in servizio dell'Associazione Intercomunale Cervignanese)

- n. 2 unità di Cat. C

totali 4 unità

- il servizio Assistenza Sociale era svolto da personale dipendente del comune di Cervignano del Friuli in convenzione ai sensi di quanto ridisegnato dalla L.R. 6/2006 di cui sopra ampiamente descritto al punto relativo a "Disegno strategico e politiche gestionali"

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Comprendente i seguenti servizi:

- Servizio Edilizia Pubblica e Manutenzione Esterna
- Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

Personale assegnato all'Area :

- n. 1 unità di Cat. C

- n. 3 unità di Cat. B (di cui uno vacante)

totali 4 unità

riassunto:

<i>Categoria</i>	<i>Posti</i>
<i>B</i>	3
<i>C</i>	3
<i>D</i>	2
TOTALE	8

Veniva altresì istituita, ai sensi dell'art. 40 del C.C.R.L. 07.12.2006, una posizione organizzativa da collocare all'interno dell'Area Finanziaria-Amministrativa - Assistente Sociale.

Nell'anno 2009 si sono avute le seguenti ulteriori decisioni con adozione dei seguenti atti:

- delibera G.C. 109 del 07.09.2009 avente ad oggetto "Modifica della dotazione organica dell'ente: trasformazione di un posto a tempo parziale in un posto a tempo pieno" - (trasformazione del posto di categoria C assegnato all'Area Tecnico – Manutentiva);
- delibera G.C. 110 del 07.09.2009 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale delle assunzioni 2009/2011" -che prevedeva per l'anno 2009 la trasformazione di un posto di categoria C, Istruttore Tecnico, da tempo parziale (30 ore settimanali) a tempo pieno (36 ore settimanali) con decorrenza 01/10/2009 e per gli anni 2010-2011: nessuna assunzione -
- delibera G.C. 151 del 23.11.2009 avente ad oggetto "Approvazione integrazione al piano triennale delle assunzioni 2009/2011" – (copertura di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, di categoria D, tramite procedura di selezione per la progressione verticale dalla categoria C);
- delibera G.C. 152 del 23.11.2009 avente ad oggetto "Modifica della dotazione organica dell'Ente: creazione di un posto di categoria D" che ridetermina la dotazione organica come segue:

<i>Categoria</i>	<i>Posti</i>
<i>B</i>	3
<i>C</i>	3
<i>D</i>	3
TOTALE	9

Alla fine dell'anno 2009 si è proceduto alla prova selettiva per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, di categoria D, tramite a progressione verticale interna dalla categoria C. Allo stesso dipendente nel mese di gennaio 2010 è stata attribuita la titolarità di posizione organizzativa con responsabilità dell'Area Tecnico – Manutentiva (servizio edilizia pubblica - manutenzione esterna e servizio edilizia privata –urbanistica), ed ampliata la responsabilità nel corso dell'anno 2011 con delibera G.C. 115 del 24.10.2011. Tale titolarità di P.O. è stata poi confermata anche negli anni a seguire.

Nel corso del 2012 è stata adottata la delibera G.C. 82 del 30.07.2012 avente ad oggetto “Modifica della dotazione organica dell'Ente: eliminazione di un posto di categoria C ed individuazione di un posto a tempo parziale”, dalla quale si evince la nuova dotazione organica del Comune di Campolongo Tapogliano come segue:

<i>Categoria</i>	<i>Posti</i>
<i>B</i>	<i>3</i>
<i>C</i>	<i>2</i>
<i>D</i>	<i>3</i>
<i>TOTALE</i>	<i>8</i>

E che a seguito della suddetta modifica la distribuzione del personale e dei posti nell'Organigramma dell'Ente risulta essere come segue:

AREA FINANZIARIA – AMMINISTRATIVA – ASSISTENTE SOCIALE

comprendente i seguenti servizi:

- Servizio Finanziario;
- Servizio Demografico;
- Servizio Segreteria e cultura
- Servizio Assistenza Sociale (in gestione di Ambito).

Personale assegnato all'Area:

- n° 2 unità di cat. D (di cui 1 era assegnato agli Uffici Comuni dell'ex Associazione Intercomunale Cervignanese);
- n° 2 unità di categoria C;

totale 4 unità.

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

comprendente i seguenti servizi:

- Servizio Edilizia Pubblica e Manutenzione Esterna;
- Servizio Edilizia Privata e Urbanistica.

Personale assegnato all'Area:

- n° 1 unità di cat. D
- n° 3 unità di categoria B (di cui uno vacante a tempo parziale quale autista di scuolabus)

totale 4 unità.

Nel 2015 sono state adottate le seguenti deliberazioni in tema di personale:

- G.C. 10 del 09.02.2015 con la quale si provvedeva alla ricognizione del personale in esubero ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 con esito negativo.
- G.C. 15 del 16.02.2015 avente ad oggetto: "Art. 6, comma 5, CCRL 7.12.2006. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2014 relativo al personale dei comuni facenti parte dell'associazione intercomunale Cervignanese".
- G.C. 87 del 02.11.2015 con la quale si approvava il piano triennale delle assunzioni 2015/17 (si autorizzava l'assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile per far fronte ad esigenze eccezionali e/o temporanee, disponendo le stesse, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa di personale al verificarsi delle singole necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i., al fine di sopperire ad una assenza per malattia).

Nel 2016 a seguito del trasferimenti delle funzioni all'UTI Agro Aquileiese sono state adottate le seguenti deliberazioni in tema di personale:

- G.C. 90 del 29.11.2016 avente ad oggetto "Determinazioni in materia di personale dipendente da trasferire all'UTI Agro Aquileiese";
- G.C. 100 del 28.12.2016 avente ad oggetto "Modifica della dotazione organica del comune di Campolongo Tapogliano a seguito trasferimento funzioni all'UTI Agro Aquileiese".

Alla luce di quanto sopra la dotazione di questo ente al 1° gennaio 2017 è stata così rideterminata per il passaggio di n. 1 unità lavorativa cat.ec. D3 all'UTI relativa al servizio risorse umane, come segue:

Categoria	Dotazione attuale	Posti trasferiti	Dotazione all'1.1.2017	Di cui vacanti all'1.1.2017
B	3	0	3	1
C	2	0	2	0
D	3	1	2	0
totale	8	1	7	1

Nel 2017 sono stati adottati i seguenti atti in materia di personale:

- G.C. 15 del 20.03.2017 avente ad oggetto "Ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 D.Lgs 165/2001 come modificato dall'art. 16 della l. 183/2011. Anno 2017";
- G.C. 24 del 20.03.2017 avente ad oggetto "Programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019".

Nel mese di luglio 2017 si è reso vacante un ulteriore posto di categoria B a seguito del posizionamento in quiescenza di un operaio comunale. Tale posto, ad oggi, risulta ancora vacante in quanto sono andati deserti due avvisi di mobilità, pertanto la situazione aggiornata al 31.12.2017 risulta così delineata:

Personale (Forza lavoro e spesa complessiva)	Rendiconto 2017
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	7
Dipendenti di ruolo in servizio al 31.12.2017	5
Dipendenti non di ruolo in servizio	0

Spesa corrente e personale a confronto (importo)	Rendiconto 2017
Spesa per il personale complessiva (macroaggregato 1)	€ 216.305,44
Spesa corrente complessiva	€ 886.690,82

Altri interventi in merito alla gestione delle risorse umane:

Come già avvenuto negli ultimi anni la Regione F.V.G. ha attivato anche per l'anno 2017 degli ammortizzatori sociali per consentire l'utilizzo di risorse umane in disponibilità, a causa della perdita di lavoro e/o mobilità lavorativa, da dedicare in attività di progetti socialmente utili o cantieri lavoro, attivabili presso gli enti pubblici.

Nel 2017 il nostro comune ha portato a termine i progetti di cantiere lavoro e lavoro socialmente utile iniziati nell'anno 2016.

Nel corso dell'anno è stata attivata la procedura per l'inserimento di n. 2 lavoratori per un nuovo progetto cantieri lavoro di cui alla deliberazione giunta n. 52/2017. Tale progetto, per rispetto ai dettami contabili, è stato sospeso a fine anno fino a concorrenza del contributo liquidato dalla regione, per poi riprendere nel 2018.

Con deliberazione G.C. 19 del 13 marzo 2017 è stato approvato altresì un progetto di LSU per n. 2 unità operative. Tale progetto è stato finanziato dalla Regione F.V.G., ma purtroppo ha visto la partecipazione di n. 1 sola persona per il periodo giugno-agosto. Successivamente il lavoratore ha perso i requisiti per poter continuare tale rapporto lavorativo e pertanto ha cessato il progetto. L'Amministrazione Comunale quindi, per mancanza ulteriori di adesioni, non ha potuto realizzare completamente il progetto e ha dovuto restituire il contributo regionale non utilizzato per € 11.159,61.

Nell'estate 2017 sono state attivate, come oramai già da diversi anni, n. 4 borse lavoro giovani. Tale attivazione ha previsto, durante il mese di agosto e ottobre 2017, lo svolgimento di attività lavorativa presso gli uffici da parte di quattro giovani studenti residente sul territorio. L'importo complessivamente impegnato è stato di € 2211,31 (€ 2.000,00 per compensi, € 170,00 per IRAP, € 41,31 per INAIL).

E' stato inoltre affidato una prestazione di lavoro somministrato per un importo complessivo di € 4.361,74 (di cui € 230,42 per IRAP).

Stante le restrizioni dei limiti di spesa sul personale imposti sia dalla normativa statale che regionale, si è cercato di portare a termine i programmi amministrativi del comune, con le disponibilità umane a disposizione e di cui sopra ampiamente descritto.

Il comune di Campolongo Tapogliano, nonostante il trasferimento di alcune funzioni all'UTI, mantiene in essere una serie di convenzioni con i comuni limitrofi che di seguito vengono descritti.

Convenzioni con Enti: la situazione in essere al 31.12.2017 era la seguente:

- servizio associato di polizia municipale all'interno dell'ex Associazione Intercomunale del Cervignanese (7 comuni)
- servizi informatici mediante ufficio comune all'interno dell'ex Associazione Intercomunale del Cervignanese (7 comuni)
- servizi di promozione turistica mediante ufficio comune all'interno dell'ex Associazione Intercomunale del Cervignanese (7 comuni)

- d) servizio trasporto scolastico mediante ufficio comune all'interno dell'ex Associazione Intercomunale del Cervignanese (7 comuni)
- e) servizio commercio, attività produttive mediante ufficio comune all'interno dell'ex Associazione Intercomunale del Cervignanese (7 comuni)
- f) convenzione *“InBiblio”* per la costituzione di un sistema formato da singole biblioteche situate all'interno del territorio di più UTI– art. 25, comma 1 lettera a) della L.R. 23/2015 sulla base dell'atto di intesa stipulato tra l'UTIAgro Aquileiese e l'UTIRiviera della Bassa Friulana.
- g) convenzione per la costituzione del distretto di protezione civile *“Destra Torre”* con i comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Ruda, San Vito al Torre, Villa Vicentina e Visco
- h) convenzione per il servizio di segreteria comunale con i comuni di Aiello del Friuli e Torviscosa.
- i) convenzione per il servizio finanziario con i comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia
- j) accordo consortile (art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 tra i comuni di Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina per l'acquisizione di lavori, beni e servizi (CUC) –
- k) convenzione per la gestione in forma associata dei servizi pubblici di interesse economico generale
- l) convenzione in forma associata delle procedure autorizzatorie in materia di energia
- m) convenzione ex art. 7 C.C.R.L. del 26.11.2004 tra il comune di Aiello del Friuli ed il comune di Campolongo Tapogliano per l'utilizzo di personale dipendente.

In passato le scelte delle precedenti amministrazioni comunali sono state improntate al convenzionamento fra enti per poter continuare a dare servizi alla collettività al fine di mantenere “vivo” l'ente locale fino alla scelta definitiva della fusione enti.

Tali scelte hanno poi avuto riscontro a livello regionale con l'approvazione della L.R. 09.01.2006 n. 1 *“Principi e norme fondamentali del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia”* che nello specifico aveva previsto diverse tipologie di associazionismo di comuni (associazioni intercomunali, fusione ed unioni di comuni), supportate da importanti e cospicue assegnazioni.

Ad oggi però il quadro normativo è ulteriormente cambiato a causa del cambiamento repentino della situazione economico finanziaria del paese e anche del radicale cambiamento delle normative a cui l'ente locale è chiamato a rispondere.

In questa ottica di rinnovamento del sistema autonomie locali sia a livello nazionale che regionale, la Regione F.V.G. con la L.R. n. 26 del 12.12.2014 *“Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”*, ha disposto l'attivazione di un processo di riordino del proprio territorio, individuando le dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali, definendo l'assetto delle forme associative tra i Comuni e riorganizzando le funzioni amministrative. All'uopo il consiglio comunale ha approvato la delibera n. 31 del 24.09.2015 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO DELL'UNIONE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE”*.

Seppur con molte difficoltà l'iter per addivenire alla completa applicazione della norma sta proseguendo.

Partecipazioni dell'ente (altre imprese della voce immobilizzazioni finanziarie del conto del patrimonio sezione attivo), organismi partecipati e consorzi.

Evoluzione storica in materia di partecipazioni dell'Ente

Al 31.12.2008: La situazione riassuntiva delle precedenti amministrazioni ante fusione era la seguente:

già comune di Campolongo al Torre

- n. 4786 azioni del C.A.F.C. S.p.A. di Udine del valore nominale di € 51,65 cad. per un totale di complessivi € 247.196,90 (titolo nominativo n. 10);
- n. 100 azioni del CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA S.p.A. di San Giorgio di Nogaro del valore nominale di € 10,00, prezzo di acquisto sostenuto € 2.368,00 (certificato azionario n. 10). Nell'anno 2004 e precisamente nella seduta del 28.09.2004 è stato deliberato dal C.d.A. del Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. di San Giorgio di Nogaro l'aumento di capitale sociale con emissione a favore di questo ente di n. 152 azioni (pari al costo complessivo di € 7.600,00 di cui € 1.520,00 valore nominale ed € 6.080,00 sovrapprezzo), mentre nell'anno 2005 nella seduta straordinaria del C.d.A. in data 03.03.2005 è stato deliberato l'aumento di capitale sociale mediante sottoscrizione di nuove azione che per il comune di Campolongo al Torre ammontano ad € 10.640,00 (di cui € 2.130,00 a titolo di valore nominale della quota pari a n.213 azioni, ed € 8.510,00 a titolo di sovrapprezzo). Tali importi sono stati finanziati direttamente ed interamente dalla Regione F.V.G. ai sensi della L.R. 26.01.2004, n. 1 all'articolo 4, commi 26,27,28 e 29 e L.R. 21.07.2004 n. 19 (finanziamento straordinario per la copertura degli oneri correlati ai lodi arbitrali intervenuti fra il Consorzio Depurazione Laguna S.p.A. e la società Rizzani de Eccher S.p.A. relativi ai contenziosi sulle opere di realizzazione del 1°, 2° e 3° lotto dell'impianto consortile di raccolta) e quindi per complessivi € 18.240,00.
- n. 23.100 azioni del C.S.R. S.p.A di San Giorgio di Nogaro del valore nominale di € 1,00 cad. per un totale di complessivi € 23.100,00.
- n. 7.081 azioni Ajarnet S.p.A. Nel 2007 sono stati versati € 7.081,00 quale quota di partecipazione al capitale sociale della costituita società con sede in Ruda. Tale società, originariamente, è stata costituita tra i comuni di Ruda, Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Medea, San Vito al Torre, Tapogliano, Torviscosa con fine di creare una rete per la connessione a banda larga (utilizzo della tecnologia WI – FI e servizio di connettività
- quota di partecipazione all'Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli di Udine pari al 0,128304% con versamento effettuato nel 2007 di € 257,00. Tale consorzio è costituito da quote nominative ed indivisibili sottoscritte dagli Enti Locali con finalità gestione servizio idrico integrato nella provincia di Udine.

Partecipazioni complessive ex comune di Campolongo al Torre: € 247.196,90 (CAFC SpA) + € 20.608,00 (Consorzio Depurazione Laguna SpA) + € 23100,00 (CSR SpA) + € 7.081,00 (Ajarnet S.p.A) + € 257,00 (ATO Friuli Centrale)

Già comune di Tapogliano

- n. 4649 azioni del C.A.F.C. S.p.A. di Udine del valore nominale di € 51,65 cad. per un totale di complessivi € 240.100,81 (titolo nominativo n. 6);
- n. 1 azione dell'AMGA S.p.A. di Udine del valore nominale di € 500,00, prezzo di acquisto sostenuto € 751,02 (certificato azionario n. 127)
- n. 13.200 azioni del C.S.R. S.p.A di San Giorgio di Nogaro del valore nominale di € 1,00 cad. per un totale di complessivi € 13.200,00.
- n. 4.484 azioni Ajarnet S.p.A. Nel 2007 sono stati versati € 4.484,00 quale quota di partecipazione al capitale sociale della costituita società con sede in Ruda. Tale società,

originariamente, è stata costituita tra i comuni di Ruda, Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Medea, San Vito al Torre, Tapogliano, Torviscosa con fine di creare una rete per la connessione a banda larga (utilizzo della tecnologia WI – FI e servizio di connettività).

- quota di partecipazione all'Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli di Udine pari al 0,091476%, con versamento effettuato nel 2007 di € 183,00. Tale consorzio è costituito da quote nominative ed indivisibili sottoscritte dagli Enti Locali con finalità di gestione del servizio idrico integrato nella provincia di Udine. Ente istituito per legge.

Partecipazioni complessive ex comune di Tapogliano: € 240.100,81 (CAFC SpA), € 751,02 (Amga SpA), € 13.200,00 (CSR SpA), € 4.484,00 (Ajarnet SpA) ed € 183,00 (ATO Friuli Centrale).

In totale pertanto sommando gli importi dei due enti cessati si ha la seguente situazione per il comune di **Campolongo Tapogliano** alla data del **1° gennaio 2009 e a tutto il 31.12.2010**:

- n. 9435 azioni C.A.F.C. S.p.A. di Udine per un totale di complessivi € 487.297,71
- n. 465 azioni CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA S.p.A. di San Giorgio di Nogaro per un totale di complessivi € 20.608,00
- n. 1 azione dell' AMGA S.p.A. di Udine per un totale complessivo € 751,02
- n. 36.300 azione CSR S.p.A. di San Giorgio di Nogaro per un totale complessivo di € 36.300,00
- n. 11.565 azioni Ajarnet S.p.A. di Ruda per un totale complessivo di € 11.565,00
- partecipazione del 0,21978 all'Autorità d'ambito ATO Centrale Friuli di Udine per un totale complessivo di € 440,00

Nel corso del 2009 sono stati adottati i seguenti atti relativi alla società partecipata Ajarnet S.p.A.:

- delibera del commissario straordinario (facente funzioni di consiglio comunale) n. 19 del 21.04.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ajarnet – Società per Azioni – Cessione d'azienda – Approvazione";
- delibera C.C. 49 del 02.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ajarnet – Società per Azioni – trasformazione da S.p.A. a Srl e messa in liquidazione.

Nel corso del 2010 sono stati adottati i seguenti atti da parte del consiglio comunale:

- delibera C.C. 13 del 30.03.2010 avente ad oggetto "Fusione tra C.A.F.C. e Consorzio Depurazione Laguna (CDL) S.p.A. – Approvazione";
- delibera C.C. 46 del 29.11.2010 avente ad oggetto "Legge 244/2007, art. 3, comma 28. Accertamento presupposti per il mantenimento delle partecipazioni". Tale atto si è reso necessario ai sensi dell' art. 3, comma 28 della L. 24.12.2007 n. 244 il quale dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali in società di capitali da parte delle amministrazioni comunali devono essere autorizzati dall'organo competente - Consiglio Comunale ex art. 42, comma 2, lett. e) D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti previsti dall' art. 3, comma 27 della citata L. 24.12.2007 n. 244 e dall' art. 3, comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244 che prevede, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, da un lato che le amministrazioni, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, dall' altro che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. In tale atto veniva disposto quanto segue:

1) di accertare la sussistenza dei presupposti previsti dall' art. 3, comma 27 della citata L. 24.12.2007 n. 244 al fine di mantenere le partecipazioni nelle seguenti società di capitale:

- C.S.R. BASSA FRIULANA S.p.A.;

- CAFC S.p.A. (successore di CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA S.p.A.) ;

2) di accertare l'insussistenza dei presupposti previsti dall' art. 3, comma 27 della citata L. 24.12.2007 n. 244 e quindi di avviare la procedura di dismissione delle partecipazioni nelle seguenti società di capitale:

- FRIULENERGIE s.r.l.
- AMGA Azienda Multiservizi S.p.A.

3) di prendere atto e confermare quanto già deliberato con atti n. 19 dd. 21.4.2009 e n. 49 del 02.12.2009 in merito alla cessione di AJARNET S.p.A.

Nel corso del 2011 è stato adottato il seguente atto:

- delibera C.C. 11 del 07.04.2011 avente ad oggetto "Approvazione della fusione per incorporazione di CSR Bassa Friulana S.p.A. in NET S.p.A.", avvenuta a tutti gli effetti dal 1° settembre 2011.

Nel corso del 2013 è stato adottato il seguente atto:

- delibera C.C. 10 del 26.06.2013 avente ad oggetto "Integrazione in CAFC S.p.A. del ramo servizio idrico integrato Città di Udine in capo ad AMGA S.p.A. – Incorporazione in CAFC S.p.A. di Friulenergie s.r.l. – Determinazioni."

In data 30 dicembre 2013 è avvenuta la fusione per incorporazione di Friulenergiesrl in CAFC S.p.A. (atto di fusione rep. n. 85696/racc.n. 36856 a rogito notaio dr. Bruno Pannella di Udine, con efficacia a decorrere dal 30.12.2013).

Per quanto riguarda la società AjarNet srl in liquidazione nel mese di maggio 2013 è stata introitata la 3^ tranche del capitale sociale versato originariamente pari ad € 1.896,34.

In data 8 novembre 2013 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione della società AjarNet srl in liquidazione ed è stata versata al comune l'ultima tranche pari ad € 3.140,59 di restituzione della quota del capitale sociale versato per la costituzione.

Nel corso del 2014 è stato confermato il recesso dalla società AMGA S.p.A. (incorporata in HERA S.p.A. con delibera dell'Assemblea dei Soci AMGA S.p.A. di data 23.04.2014), dismissione già prevista con atto deliberativo consiliare n. 46/2010). Il recesso ha comportato l'introito di € 917,25 pari al valore di n. 1 azione.

Alla data del 31.12.2015 (invariata rispetto al 31.12.2014) la situazione dell'ente come sopra esposta risultava essere la seguente:

- partecipazione in C.A.F.C. S.p.A (dopo la fusione con Consorzio Depurazione Laguna S.p.A) 1,39% per un totale di azioni 9.722 pari ad un valore nominale € 502.141,30. Dopo l'incorporazione di Friulenergie srl avvenuta il 30 dicembre 2013, la percentuale di partecipazione di questo ente risulta essere del 1,349113% per un totale di azioni n. 10.448 pari ad un valore nominale di € 539.639,20. (Si era resa necessaria nel 2013 la ridefinizione della quota di partecipazione a seguito fusione C.A.F.C. S.p.A. e Friulenergie srl con nuova ripartizione delle quote di partecipazione con aumento delle azione possedute da 9.722 alla data del 01.01.2013 a 10.448 alla data del 31.12.2013 e quindi con un aumento del valore nominale da € 502.141,30 ad € 539.639,20)

Pertanto a seguito delle rettifiche contabili tra valore originario quote C.A.F.C. S.p.A. e Friulenergie srl. Si passa ad **€539.639,20**.

Nel corso del 2016 si è avuta l'operazione per incorporazione di Carniacque S.p.A. formalizzata in data 27.12.2016 attraverso atto di fusione Rep. N. 89691/racc. n. 39710 a rogito del Notaio dott. Bruno Pannella di Udine, con efficacia a decorrere dal 01.01.2017. Rimangono comunque invariate il numero di azioni pari 10.448 per un valore nominale complessivo di **€ 539.639,20** (percentuale del 1,2886%, come da nota CAFC del 24.02.2017 prot. 11059/17).

Nel medesimo si è proceduto alla cessione di un pacchetto azionario di minoranza Net S.p.A. in esecuzione dei patti parasociali di garanzia. Tale operazione ha portato ad un adeguamento dei concambi azionari adottati nella fusione fra Net S.p.A. e CSR S.p.A. (atti: deliberazione C.C. 11/2011, deliberazione G.C. 13/2012, determinazione 27/rag. del 20.09.2016, Notaio Lucia Peresson – repertorio girate n. 491 del 15.11.2016). Alla luce di questo sono state cedute al comune di Udine n. 2.579 azioni del valore di € 1,00. Il citato trasferimento azionario è avvenuto a titolo gratuito e quindi senza riconoscimento di alcun corrispettivo da parte del cessionario al cedente.

A seguito del trasferimento azionario sopra descritto la complessiva partecipazione NET S.p.A. del comune di Campolongo Tapogliano passa da n. 36.300 azioni a n. 33.721 azioni, e quindi dal 0,3713% al 0,3449%

La Giunta Comunale nella seduta 30.03.2016 con atto n. 31 ha approvato la seguente deliberazione “Società partecipate. Piano operativo di razionalizzazione ai sensi della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). Approvazione relazione a consuntivo”.

Il totale finale delle immobilizzazioni finanziarie, riporta una consistenza nel conto del patrimonio al 31.12.2016 di complessivi € 573.800,20.

<p><u>Situazione al 31 dicembre 2017 in materia di partecipazioni dell'Ente</u></p>
--

Società partecipate:

C.A.F.C. SpA numero di azioni pari 10.448 per un valore nominale complessivo di € 539.639,20 (percentuale del 1,2886%, come da nota CAFC del 24.02.2017 prot. 11059/17).

Sito istituzionale di C.A.F.C. S.p.A. sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:
www.cafcspa.com

NET SpA numero di azioni 33.721 pari ad un valore capitale di € 33.721,00 (percentuale 0,3449%)

Sito istituzionale di NET S.p.A. sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:
www.netaziendapulita.it

Inoltre il comune di Campolongo Tapogliano fa parte:

Autorità d'Ambito Centrale Friuli "C.A.T.O." Il Comune di Campolongo Tapogliano partecipa al capitale dell'Autorità d'Ambito C.A.T.O. Centrale Friuli con una quota sociale pari allo **0,21978 %** del capitale sociale complessivo. Si tratta di un consorzio di funzioni composto da tutti i 136 Comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale di Udine. Il Consorzio svolge la funzione di organizzazione del servizio idrico integrato, come definito dalla legge 36/1994 e dal D. Lgs. 152/2006. La partecipazione nell'ATO per 0,21978 è pari ad un valore nominale di € 440,00.

Sito istituzionale di C.A.T.O. sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:
www.atocentralefriuli.it

C.A.M.P.P. (consorzio per l'assistenza medico psico pedagogica di Cervignano del Friuli)

Sito istituzionale di C.A.M.P.P. sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:
www.campp.it

CEV “Consorzio Energia Veneto” avendo approvato con delibera C.C. 28 del 25.11.2013 avente ad oggetto “*CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA (ART. 42 TUEL LETTERA E)*”.

Sito istituzionale di CEV sul quale consultare rendiconti o bilanci di esercizio:
www.consorziocev.it

Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate alla data del 31.12.2017.

CAFC S.p.A.

Comunicazione di richiesta dati invita alla società per la verifica ns.prot 1027/Pec di uscita dell'08.03.2018 che corrisponde alle partite contabili dell'Ente

a) *NON sussistono debiti del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2017 verso la società CAFC SPA.*

b) *sussistono crediti del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2017 verso il CAFC SPA per fatture da emettere per € 3.577,57 + IVA 22%, totale fattura € 4.364,64. L'importo confermato dalla società è relativo all'imponibile co prospetto registrato al ns. prot. il 17.04.2018 al nr. 1541*

NET S.p.A.

Comunicazione di richiesta dati inviata alla società ns.prot 1026/Pec di uscita dell'08.03.2018 e risposta asseverata dal presidente del collegio dei revisori della società in data 13.03.2018 che corrisponde alle partite contabili dell'ente

a) *sussistono debiti del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2017 verso la società NET S.p.A per € 7.135,54 (fatture imponibile € 6.486,85 + IVA 10%). L'importo confermato dalla società è relativo all'imponibile.*

b) *NON sussistono crediti del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2017 verso la società NET S.p.A.*

C.A.M.P.P.

- Comunicazione di richiesta dati inviata alla società ns.prot 1028/Pec di uscita dell'08.03.2018 e risposta asseverata dal collegio dei revisori del Consorzio in data 22.03.2018 che corrisponde alle partite contabili dell'ente

a) *NON sussistono debiti del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2017 verso il C.A.M.P.P.*

b) *NON sussistono crediti del Comune di Campolongo Tapogliano al 31/12/2017 verso il C.A.M.P.P.*

ATO – Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Centrale Friuli:

Si riprende la comunicazione inviata dalla consulta in data 11.03.2016 prot. 274, registrazione ns. prot. 1283 del 14.03.2016 che specifica. Nel dettaglio la comunicazione specifica: “...Consulta d'Ambito è un consorzio obbligatorio formato da 136 comuni della Provincia di Udine e dall'Amministrazione Provinciale medesima per gestire l'organizzazione (programmazione, coordinamento) del Servizio Idrico Integrato come definito dalla L. 36/94 ed ora dal D.Lgs. 152/2006 e attuato dalla L. 13/2005. Pertanto questa Consulta d'Ambito non rientra tra gli enti strumentali e le società controllate e partecipate previste dall'art. 11 comma 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

Al 31.12.2017 la situazione pertanto rimane invariata rispetto al 31.12.2016

Nota: Il Consiglio Comunale con atto n. 44 del 28.09.2017 ha approvato la deliberazione “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i - Ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare. Relative determinazioni.”

Sezione tecnica della gestione

Criteri di valutazione utilizzati, principali voci del conto del bilancio, principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, compresi i fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione.

ASPETTI GENERALI

Criteri di formazione:

Da un'analisi operativa ed attenta, nonché considerata la modesta entità di questo ente, un Bilancio di Previsione e conseguentemente un Conto del Bilancio strutturato secondo i citati dettami contabili non rispetta specificatamente l'esigenza di questa piccola realtà comunale, in quanto come succede nella maggior parte delle volte, le disposizioni legislative ed il rispetto di ristretti vincoli operativi sono dettati, in misura più adeguata, per enti locali di grandi dimensioni e non per realtà come la nostra.

Le modalità ed i criteri contabili utilizzati per la redazione del rendiconto sono dettagliatamente descritti nella introduzione della presente relazione ed in particolare si attengono:

- a) Attendibilità: le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate ove necessario. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste.*
- b) Correttezza: il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili*
- c) Comprensibilità: I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione, mentre nelle successive pagine vengono dettagliatamente indicati e descritti.*

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n. 5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Con l'attuazione della nuova disciplina contabile entrata in vigore con il primo gennaio 2015 per tutti gli enti territoriali, il risultato della gestione di competenza riflette l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le obbligazioni giuridiche sono rilevate al momento del perfezionamento con imputazione all'anno in cui diverranno esigibili. In questo modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è avvicinata alla fase della cassa.

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Con l'applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata un primo significativo effetto è la riduzione dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.

Nell'attesa di passare all'analisi delle varie poste di bilancio di entrata e di spesa, si precisa che si è provveduto all'inserimento nel conto del bilancio dei risultati di gestione dei residui attivi e passivi, e si è provveduto all'opportuno riaccertamento degli stessi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2017, al fine di constatare la validità del loro mantenimento in tutto o in parte, così come previsto dall'art. 228, comma 3°, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e punto 8.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

Al riaccertamento ordinario è stata data particolare attenzione all'esame dell'esigibilità degli accertamenti e degli impegni registrati nel corso del 2017, infatti se al 31 dicembre non sono scaduti, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, per il quale non possono rimanere in bilancio debiti e crediti che non sono scaduti in quell'anno, gli accertamenti e gli impegni sono stati reimputati all'esercizio in cui diverranno esigibili.

Pertanto con deliberazione della giunta comunale n. 26 del 29.03.2018, si è provveduto, dando atto, in tal senso alla rilevazione dei residui attivi e passivi da eliminare, in quanto non presentano ragioni del loro mantenimento e si è provveduto altresì alla riduzione degli accertamenti di entrata ed impegni di spesa correnti (2017) dovuti ad importi esigui di entrata e di spesa maggiormente accertata ed impegnata nel corso dell'anno rispetto all'effettivo credito e debito. Con la medesima delibera si è provveduto ad approvare la variazione di bilancio pluriennale 2017- 2019 al fine di consentire l'adeguamento degli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio in corso e in spesa dell'esercizio precedente, nonché alla re-imputazione degli impegni non esigibili al 31 dicembre 2017.

Quindi ne deriva che:

- i residui attivi effettivamente accertati alla fine del 2017 e da riportare a bilancio 2018 sono pari ad **€ 616.293,02**,=di cui **€ 93.693,73**,=provenienti dall'esercizio finanziario 2016 e precedenti ed **€ 522.599,29**,=provenienti dall'esercizio finanziario 2017- competenza);
- i residui passivi, invece, sono stati contabilizzati in **€ 356.159,84**,=di cui **€ 44.584,68**,= provenienti dall'esercizio finanziario 2016 e precedenti ed **€ 311.575,16**,= provenienti dall'esercizio finanziario 2017 - competenza);
- il fondo pluriennale vincolato di parte corrente al termine dell'esercizio 2017 è pari ad **€ 22.630,07**;
- il fondo pluriennale vincolato di parte capitale al termine dell'esercizio 2017 è pari ad **€ 375.123,90**.

L'eliminazione dei residui attivi e passivi è stata effettuata sulla scorta dei seguenti atti:

determinazione n. 50 del 22.03.2018 Servizio Amministrativo - Assistenza Sociale

determinazione n. 56 del 28.03.2018 Servizio Tecnico Manutentivo e LL.PP.

determinazione n. 55 del 28.03.2018 Servizio Finanziario

determinazione n. 52 del 27.03.2018 Servizio Tributi – Funzione trasferita in Uti Agro Aquileiese;

determinazione n. 53 del 27.03.2018 Servizio Personale/Risorse Umane – Funzione trasferita in Uti Agro Aquileiese;

Sono stati rispettati i principi e i criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli artt. 178, 182, 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Criteri di valutazione:

Nelle sezioni che seguono e che riguardano dettagliatamente il conto di bilancio vengono elencati e specificati i criteri di valutazione utilizzati, nonché gli eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione che hanno effetto nella redazione del rendiconto. Pertanto si rinvia in questo momento alle apposite sezioni di questa relazione.

ASPETTI FINANZIARI

*(sintesi della gestione finanziaria, impatto della politica fiscale
sul bilancio 2017 e determinazione del risultato finanziario)*

Viene qui di seguito descritto l'andamento della Parte I di Entrata e Parte II di Spesa del Conto del Bilancio 2017 redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.

P A R T E I * E N T R A T E ***TITOLO I “ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA”**

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, nella consapevolezza che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da parte della Regione e/o Stato impone alla Giunta di non poter ridurre le aliquote e le tariffe, ma di calmarle al fine di poter garantire i servizi che fin qui sono stati attuati.

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip. 101), le compartecipazioni di tributi (Tip. 104), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip. 301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip. 302). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile.

Per il comune di Campolongo Tapogliano è presente solo la tipologia 101

In particolare, ed entrando quindi nello specifico i casi che sono presenti nel nostro conto di bilancio:

- *Tributi*. I ruoli ordinari sono stati accertati nell'esercizio di formazione. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse.

- *Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti*. Possono essere accertati sulla base delle riscossioni che saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base degli accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza, e per un importo non superiore a quello che è stato comunicato dal competente dipartimento delle finanze o altro organo centrale o periferico del governo.

Passando all'analisi delle entrate, al titolo I delle stesse, si nota che le previsioni in sede di predisposizione del Bilancio 2017 sono state in corso d'anno in linea di massima confermate e “adeguate” a seguito degli effettivi incassi.

Nel dettaglio le voci più importanti accertate nell'anno riassunte nella **Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**:

- imposta comunale IMU competenza 2017(cap.10) l'importo accertato è pari ad € 192.000,00, IMU anni precedenti per € 5.124,28 (cap. 11- non attività verifica controllo) ed IMU da attività di controllo e verifica per € 8.050,00;
- taxa sui servizi comunali TASI (cap. 15) l'importo accertato è pari ad € 1.526,77, ed € 59,00 TASI da anni precedenti (cap. 17)
- TARI – rifiuti l'importo accertato risulta di € 117.145,04 (cap. 59/1)

Altre voci accertate del titolo I di entrata sono la T.O.S.A.P. l'accertamento a consuntivo è di € 3.403,99 (di cui € 3.275,46 relativa alla taxa permanente pari al 96,15% dell'accertato ed incassato). Sempre in questo titolo di entrata si segnala la riscossione di TARES per € 2.394,61 per incassi su attività di verifica e controllo (CAP. 62) ed € 646,00 per versamenti di incompetenti TARI.

L'imposta per affissioni e pubblicità (cap. 28) si attesta ad € 4.191,72.

Percentuale di incidenza delle entrate tributarie (titolo I) sul totale delle entrate correnti (titolo I + II + III) 32,16% (€ 334.907,03/€ 1.041.358,28)

IL TITOLO I DI ENTRATA “ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA” SI ATTESTA SU L'IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 334.907,03.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 331.836,44.=

TITOLO II “TRASFERIMENTI CORRENTI”

Il titolo II evidenzia tutte le forme contributive, poste in essere dagli enti del settore pubblico allargato e dell'Unione Europea nei confronti dell'ente, finalizzate ad assicurare la gestione corrente e l'erogazione dei servizi di propria competenza.

Gli accertamenti contabili sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip. 101), da famiglie (Tip. 102), da imprese (Tip. 103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip. 104) ed i trasferimenti dall'unione europea ed al resto del mondo (Tip. 105).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- *Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.* Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente;
- *Trasferimenti UE.* Questo genere di entrata, suddivisa nella quota a carico dell'unione europea e in quella eventualmente co-finanziata a livello nazionale, è accertabile solo nel momento in cui la commissione europea approva il corrispondente intervento. Con questa premessa, la registrazione contabile è allocata negli esercizi interessati dagli interventi previsti dal corrispondente crono programma. L'eccezione è rappresentata dalla possibile erogazione di acconti rispetto all'effettiva progressione dei lavori, condizione questa che farebbe scattare l'obbligo di prevedere l'entrata, con il relativo accertamento, nell'esercizio di accredito dell'incasso anticipato.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Per il comune di Campolongo Tapogliano nell'anno 2017 al titolo II di entrata è presente solo la tipologia 101 relativa **“trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche”** che di seguito descrive suddividendola ulteriormente in:

Categoria 1^ - trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Nell'anno 2017 il Ministero degli Interni ha proceduto alla liquidazione dei trasferimenti statali relativi a servizi minimi indispensabili (€ 9.948,83), agli oneri segretari (€ 3.722,67) – (cap. 76/1), mentre il Ministero dell'Istruzione ha provveduto alla liquidazione dei trasferimenti per mensa scolastica per € 2.008,89 e TARI anni 2017 e anni pregressi per complessivi € 1.883,97.

E' stato iscritto in questa categoria il trasferimento GSE (in quanto controllata dal ministero) per gli incentivi sugli impianti fotovoltaici per un importo accertato ed incassato pari ad € 4.307,00 (cap. 76/9).

Altro trasferimento corrente statale presente nella categoria 1^ è relativo alla annualità di € 11.814,80.= (cap.10077) del contributo ventennale a sollievo oneri di ammortamento dei due mutui passivi contratti (anno 2005) dall'ex comune di Campolongo al Torre con l'Istituto per il Credito Sportivo complessivamente per € 236.800,00 (nella specifica mutuo di 189.440,00 per : “Lavori di ampliamento fabbricato spogliatoi a servizio del campo di calcio e dei due campi tennis comunali assistito da contributo statale (L. 65/87 lett. b) – D.D. n. 3423/04 –BUD n. 6/05 – Interv.parziale costo progetto € 256.000,00 e mutuo di € 47.360,00 per: “Lavori di ampliamento fabbricato spogliatoi a servizio del campo di calcio e due campi tennis comunali nell'ambito Protocollo d'Intesa “Prov. di Udine-CONI-ICS” ad integrazione mutuo € 189.440,00 assistito da contr.statale (L.R. 65/87) – Inter.parziale).

Già dall'anno 2016 a seguito delle nuove disposizioni sull'ordinamento finanziario è stato allocato in questa tipologia di entrata il rimborso per le consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni. Per l'anno 2017 non sono state movimentate tali poste.

In complessivo la categoria 1^ del titolo II di entrata “Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali” riporta un importo accertato di complessivi € 33.686,16.

Categoria2^ - trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Negli ultimi anni si è assistito ad una costante rimodulazione dei trasferimenti regionali anche tenuto conto delle varie modifiche statali intervenute a seguito di variazioni normative sulla fiscalità locale. Si richiama pertanto l'art. 14 della L.R. 18/2015 e s.m.i., che nel dettaglio spiega la “Tipologia di fondi a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali”.

Ricapitolando i trasferimenti regionale per l'anno 2017 sono stati i seguenti:

al cap. 80/10 € 15.847,63 per quota specifica dd fondo ordinario transitorio comunale;

al cap. 80/20 € 235.354,08 per quota ordinaria delfondo ordinario transitorio comunale;

al cap. 80/30 € 0,00 per l'ulteriore quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale

al cap. 80/40 € 69.872,09 per quota di perequazione

Sono stati altresì accertati i seguenti importi:

- € 1.069,35 quale l'assegnazione compensativa dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicità, (cap. 80/80);

- € 219,01 trasferimenti regionali minori (cap. 80/100)

- € 1.344,25 trasferimento regionale per contributocompensativo IMU (cap. 82);

- € 68.580,31 trasferimento regionale fondo ex ICI prima casa (assegnazione compensativa statale), (cap. 83);

- € 1.622,73 quale trasferimento regionale del 5 per mille del gettito IRPEF statale, (cap. 89);

- € 8.400,00 contributo ventennale a sostegno degli oneri di ammortamento mutuo per sistemazione chiesa di Santa Margherita (da ex comune di Tapogliano), (cap. 92);

- € 37.000,00 contributo ventennale a sostegno degli oneri di ammortamento mutuo per restauro sede municipale, (cap.130);

- € 13.349,74 quale contributo per i lavori di sistemazione via Roma (cap. 10191);

- € 5.448,80 per contributo potenziamento squadracomunale di protezione civile, (cap. 125);
- € 22.000,00 per manutenzione ordinaria reticolo idrico minore – I lotto (cap. 132)
- € 12.846,27 per contributo progetti socialmente utili, (cap. 161);
- € 15.223,13 per realizzazione cantieri di lavoro,(cap. 164);
- € 291,20 per disinfestazione zanzare etc. (cap. 163);
- € 510,00 per sterilizzazione colonie feline (cap.167);
- € 1.774,13 per abbattimento canoni di locazione,(cap. 170);

Altri trasferimenti correnti da amministrazioni locali

- € 1.774,13 trasferimento fondi UTI per contabilizzazione quota canoni di locazione, (cap. 171/2);
- € 6.282,47 dall'UTI Agro Aquileiese per contabilizzazioni di bilancio servizio sociale (cap. 171/2);
- € 2.293,75 da comuni per rimborsi vari

In complessivo la tipologia 2^ del titolo II di entrata “Trasferimenti correnti da amministrazioni locali” riporta un importo accertato di complessivi € 521.103,07.

In complessivo la categoria del titolo II di entrata “Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche” riporta un importo accertato di complessivi € 554.789,23.

Percentuale di incidenza delle entrate derivanti da trasferimenti (titolo II) sul totale delle entrate correnti (titolo I + II + III) 53,28% (€ 554.789,23./€ 1.041.358,28)

IL TITOLO II DI ENTRATA “TRASFERIMENTI CORRENTI” SI ATTESTA SU L'IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD €54.789,23= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 575.901,50.=

TITOLO III “ENTRATE EXTRA - TRIBUTARIE”

Le Entrate extratributarie (titolo III) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente.

Sono ricompresi in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip. 100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip. 200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip. 400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Gestione dei servizi pubblici.* I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;

- *Interessi attivi.* Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;

- *Gestione dei beni.* Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale.

Le risorse di entrata del Titolo III relativo alle entrate extratributarie, hanno avuto tendenzialmente l'andamento ottenuto negli anni precedenti.

Le voci sono le seguenti:

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni categoria 2 "Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi" totale € 95.837,48

- ◆ Diritti di segreteria su atti anagrafici pari ad un accertato di € 107,12** cap. 259
- ◆ Diritti di segreteria su atti rogati dal segretario comunale pari ad un accertato di € 879,25 ** cap. 260
- ◆ Diritti di segreteria su atti e pratiche edilizie, pari ad un accertato di € 1.746,01 ** cap. 261
- ◆ Diritti di segreteria su rilascio carte d'identità pari ad un accertato di € 804,96** cap. 268
- ◆ Diritti di notifica atti pari ad un accertato di € 11,23** cap. 269
- ◆ Proventi da crematorio comunale pari ad un accertato di € 15.285,13 ** cap. 303
- ◆ Proventi da canone concessione gestione servizio lampade votive di € 452,66 ** cap. 304
- ◆ Proventi da utenza refezione scolastica (scuola dell'infanzia e scuola primaria) pari ad un accertato di € 47.420,00 * cap. 324
- ◆ Proventi da attività integrative scolastiche pari ad un accertato di € 7.564,00 * cap. 327
- ◆ Incentivi e proventi da GSE relativi all'impianto fotovoltaico pari ad un accertato di € 1.364,63 ** cap. 388/01
- ◆ Proventi da vendita certificati bianchi per efficientamento energetico pari ad un accertato di € 3.523,50 ** cap. 388/10
- ◆ Proventi vari da imprese € 1.760,86 ** cap. 422
- ◆ Rimborso stampati pari ad un accertato di € 37,20 cap. 454
- ◆ Proventi da trasporto scolastico, pari ad un accertato ed incassato di € 620,00 ** cap. 10321 (incassi derivanti per l'utilizzo dello scuolabus comunale solo in caso di gite d'istruzione)
- ◆ Proventi da utilizzo sale comunale, pari ad un accertato di € 557,01 ** cap. 10350
- ◆ Rimborso da ente gestore per SII, pari ad un accertato di € 13.093,92, cap. 10440
- ◆ Proventi dal tesoriere comunale per sostegno iniziative culturali, pari ad un accertato di € 610,00 ** cap. 10451

categoria 3 "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" totale € 30.692,49

- ◆ Proventi da concessioni cimiteriali di € 2.502,00 * cap. 300
- ◆ Fitto terreni comunali pari ad un accertato ed incassato di € 105,95 ** cap. 380;
- ◆ Fitto alloggi comunali pari ad un accertato ed incassato di € 9.688,30 ** cap. 382;
- ◆ Rimborso spese per utilizzo ambulatorio comunale pari ad un accertato di € 1.290,00 ** cap. 384 per l'ambulatorio di Campolongo al Torre;
- ◆ Fitto terreno per antenna radio-base di € 17.106,24** cap. 10385;

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

categoria 2, "Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" totale € 4.499,10

- ◆ Proventi da sanzioni amministrative per violazione di norme di legge e regolamenti ed ordinanze sindacali pari ad un accertato di € 189,75, cap. 252/1
- ◆ Proventi da sanzioni a carico delle famiglie in ambito tributario pari ad un accertato di € 705,32, cap. 252/10
- ◆ Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada (da famiglie) pari ad un accertato di € 3.604,03, cap. 253/1

Tipologia 300 - Interessi attivi

categoria 3 "Altri interessi" totale € 355,35

- ◆ Interessi attivi di mora da altri soggetti, pari ad un accertato di € 230,58 ** cap. 410/40
- ◆ Interessi attivi su giacenze di cassa, pari ad un accertato di € 124,77** cap. 422

Tipologia 400 - Altre entrate da redditi di capitale

categoria 2 "Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi" totale € 6.100,80

- ◆ Dividendi spettanti al comune pari ad un accertato di € 6.100,80 ** cap. 435 – dividendi NET S.p.A.

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

categoria 2 "Rimborsi in entrata" totale € 325,76

- ◆ Restituzione di somma versata erroneamente all'ente di € 325,76 ** cap. 370/50

categoria 99 "Altre entrate correnti n.a.c.", € 13.851,04

- ◆ Rimborso spese per utilizzo impianti sportivi associazioni locali, pari ad accertato di € 7.879,21 ** cap. 386
- ◆ Rimborso spese gestione immobili di proprietà comunale, pari ad un accertato di € 981,07, cap. 387
- ◆ Recupero e rimborsi diversi, pari ad un accertato di € 150,00, cap. 455
- ◆ Recupero e rimborsi diversi, servizio segreteria pari ad un accertato di € 140,00, cap. 456/10
- ◆ Recupero e rimborsi diversi, servizio finanziario pari ad un accertato di € 272,43, cap. 456/20
- ◆ Recupero e rimborsi diversi, servizio tecnico pari ad un accertato di € 737,40, cap. 456/30
- ◆ Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge), pari ad un accertato di € 662,21, cap. 486
- ◆ Entrate per IVA da scissione contabile (split payment) su attività commerciale dell'ente, pari ad un accertato di € 3.028,72, cap. 488/99

Percentuale di incidenza delle entrate extra - tributarie (titolo III) sul totale delle entrate correnti (titolo I + II + III) 14,56% (€ 151.662,02/1.041.358,28)

IL TITOLO III DI ENTRATA “ENTRATE EXTRATRIBUTARIE” SI ATTESTA SU L'IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 151.662,02= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 155.700,39.=

TITOLO IV “ENTRATE IN CONTO CAPITALE”

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip. 100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip. 300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip. 400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto se ricorre la fattispecie.

In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;

- *Alienazioni immobiliari*. Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;

- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari*. L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;

- *Cessione diritti superficie*. La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;

- *Concessione di diritti patrimoniali*. Anche l'entrata prevista per la concessione di diritti su beni demaniali o patrimoniali, conseguenti all'avvenuta emanazione dei relativi atti amministrativi, è accertabile negli esercizi in cui viene a maturare il diritto alla riscossione del relativo credito (principio generale). Lo stesso criterio è stato applicato sia nel caso di cessioni sottoscritte nel passato che nell'ipotesi di nuovi contratti di concessione, il cui perfezionamento si è realizzato in questo esercizio;

- *Permessi di costruire*. I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accertabile nell'esercizio in cui è materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, deroga ammessa solo se espressamente prevista dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale accertamento è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Riassumendo le entrate del titolo IV, a differenza di quelle analizzate in precedenza, partecipano, insieme con quelle del titolo VI, al finanziamento delle spese d'investimento e cioè all'acquisizione di quei beni a fecondità ripetuta, utilizzati per più esercizi, nei processi produttivi erogativi dell'ente locale.

Di seguito si elencano le poste presenti e registrate nel Conto di Bilancio dell'ente per l'anno 2017:

Tipologia 100 – Tributi in conto capitale

Caso non sussiste.

Tipologia 200 – Contributi agli investimenti

categoria 1 "Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche" totale € 506,94

◆ Contributi agli investimenti da parte di comuni di € 506,94 ** cap. 533

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

Categoria 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche totale € 296.454,18

◆ Fondo regionale ordinario per investimenti, pari ad un accertato di € 2.364,57 cap. 550/10

◆ Fondo UTI per investimenti, pari ad un accertato di € 25.189,61 cap. 550/20

◆ Contributo regionale per interventi lungo i corsi d'acqua - LR 11/25, pari ad un accertato di € 256.000,00, cap. 554

◆ Contributo regionale per redazione studio di microzonazione sismica, pari ad un accertato di € 7.500,00, cap. 557

- ◆ Contributo regionale per struttura protezione civile, pari ad un accertato di € 5.400,00, cap. 580

Categoria 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese totale € 200.000,00

- ◆ Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese, pari ad un accertato di € 200.000,00, cap. 640

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Caso non sussiste.

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

Categoria 1 - Permessi di costruire totale € 10.373,20

- ◆ Proventi da permessi concessione e costruzione pari un accertato di € 10.373,20 cap. 500

IL TITOLO IV DI ENTRATA “ENTRATE IN CONTO CAPITALE” SI ATTESTA SU L’IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 507.334,32.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI 507.334,32.=

TITOLO V "ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE"

Il titolo include l’alienazione di attività finanziarie (Tip. 100), la riscossione di crediti a breve (Tip. 200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip. 400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si rimanda al corrispondente argomento delle uscite (acquisizione di attività finanziarie).

Non sussiste il caso per l’ente.

TITOLO VI "ACCENSIONE DI PRESTITI"

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l’entrata nell’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l’emissione di obbligazioni (Tip.100), l’accensione di prestiti a breve(Tip.200), l’accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400).

In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- *Assunzione di prestiti.* L’accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;

- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all’eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell’integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall’andamento aleatorio insito nell’essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

Non sussiste il caso per l’ente.

TITOLO VII ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE"

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip. 100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Non sussiste il caso per l'ente.

TITOLO IX "ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO"

A conclusione dell'analisi della Parte I di entrata rimane solo il Titolo IX relativo alle "Entrate per conto terzi e partite di giro" pari al corrispondente importo impegnato nel Titolo VI della spese e che rispecchia la seguente situazione:

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro, pari un accertato di 135.888,35

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi, pari un accertato di € 7.092,04

IL TITOLO IX DI ENTRATA "ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO" SI ATTESTA SU L'IMPORTO ACCERTATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 142.980,39.=SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI EURO € 410.000,00.=(PARI AL CORRISPONDENTE IMPORTO IMPEGNATO AL TITOLO VII DI SPESA.)

Riassumendo l'analisi delle entrate per titoli.

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2017, è sintetizzata nell'analisi per titoli, riportata nella tabella sottostante, in quanto il dettaglio degli accertamenti delle varie tipologie e categorie all'interno dei titoli di entrata è stato già descritto.

Dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi, è riportato il valore percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2017: Riepilogo generale delle entrate (denominazione)	STANZIAMENTO DI BILANCIO 2017 – ASSESTATO in €	IMPORTI 2017 Accertamenti in €	%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	331.836,44	334.907,03	19,80
Trasferimenti correnti (Titolo II)	575.901,50	554.789,23	32,80
Entrate extratributarie (Titolo III)	155.700,39	151.662,02	8,96
Entrate in conto capitale (Titolo IV)	507.334,32	507.334,32	29,99
Entrate da riduzione attività finanziarie (V)	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione prestiti (Titolo VI)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi e da partite di giro (Titolo IX)	410.000,00	142.980,39	8,45
TOTALE	1.980.772,65	1.691.672,99	100,00

P A R T E I I * S P E S E *

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Nella fase tecnica, che ha preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (*rispetto del principio n.9 - Prudenza*).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

La nuova struttura di classificazione è così delineata:

- a) *Missioni*, che rappresentano le funzioni principale e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. La definizione delle missioni è vincolata ad uno specifico elenco allegato al D.Lgs. 118/2011.
- b) *Programmi*, che rappresentano gli aggregati omogeni di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni
I programmi sono a loro volta ripartiti:
 - titoli
 - macroaggregati
 - capitoli
 - articoli

Si riporta qui di seguito il *riepilogo generale delle spese missioni* di questo ente per l'anno 2017 (stanziamenti finali definitivi ed impegni di spesa assunti)

MISSIONI	Stanziamenti finali in €	Impegni €
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	516.503,64	464.009,00
02 – Giustizia	0,00	0,00
03 – Ordine pubblico e sicurezza	14.426,00	13.226,00
04 – Istruzione e diritto allo studio	139.708,39	133.187,79
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	45.857,95	45.656,55
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.067,58	23.537,84
07 – Turismo	0,00	0,00
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.250,00	11.250,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	627.607,61	283.935,90
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	113.161,06	69.424,51
11 – Soccorso civile	19.073,87	18.964,18
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27.393,35	23.991,69
13 – Tutela della salute	0,00	0,00
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	22.188,75	21.982,75
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00
20 – Fondi e accantonamenti	42.561,77	0,00
50 – Debito Pubblico	90.068,77	90.068,77
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
99 – Servizi per conto terzi	410.000,00	142.980,39
Totali	2.104.868,74	1.342.215,37

Il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31.12.2017, ovvero le somme impegnate nell'anno 2017, ma imputate nell'anno successivo e definitivamente determinato a seguito del riaccertamento ordinario residui effettuato con deliberazione G.C. 26 del 29.03.2018, riporta le seguenti risultanze:

€ 22.630,07 per spesa corrente

€ 375.123,90 per spesa in conto capitale

per un totale complessivo di € 397.753,97.

TITOLO I "SPESE CORRENTI"

Il principio generale prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile, salvo le eccezioni che consentono dei criteri di registrazione diversi.

Entrando nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione.

- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;

- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;

- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;

- *Acquisti con fornitura infrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;

- *Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi)*. Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;

- *Aggi sui ruoli (beni e servizi)*. È impegnata nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono oggetto di specifico accertamento in entrata, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;

- *Gettoni di presenza (beni e servizi)*. Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;

- *Utilizzo beni di terzi (beni e servizi)*. Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;

- *Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti)*. Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;

- *Contributi in conto interessi, se previsti, (trasferimenti correnti)*. Sono di competenza degli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- *Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti)*. Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- *Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi)*. Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- *Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi)*. Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono stati provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporta il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- *Sentenze in itinere (beni e servizi)*. La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi.

La spesa corrente trova iscrizione nel titolo I e ricomprende gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Riepilogo per missioni titolo I di spesa

MISSIONI	Stanzamenti finali in €	Impegni €
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	505.352,26	455.781,56
02 – Giustizia	0,00	0,00
03 – Ordine pubblico e sicurezza	14.426,00	13.226,00
04 – Istruzione e diritto allo studio	139.398,39	132.882,79
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	45.857,95	45.656,55
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.067,58	23.537,84
07 – Turismo	0,00	0,00
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	142.396,83	128.883,06
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	31.091,88	30.722,12
11 – Soccorso civile	10.136,15	10.026,46
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	27.393,35	23.991,69
13 – Tutela della salute	0,00	0,00
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	22.188,75	21.982,75
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00
20 – Fondi e accantonamenti	42.561,77	0,00
50 – Debito Pubblico	0,00	0,00
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
Totali	1.005.870,91	886.690,82

Il fondo pluriennale di spesa corrente ovvero di somme impegnate nell'anno 2017, ma imputate nell'anno successivo è pari ad **€ 22.630,07** e vincola comunque lo stanziamento di spesa relativo, seppur non rilevato nella colonna "impegnato" della precedente tabella.

Il totale impegnato del titolo I di spesa risulta pari ad **€ 886.690,82** ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	€ 216.305,44
Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 20.090,54
Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	€ 463.373,93
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	€ 119.316,05
Macroaggregato 7 - Interessi passivi	€ 29.032,79
Macroaggregato 8 - Altre spese per redditi di capitale	€ 0,00
Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 996,76
Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	€ 37.575,31
Totali	€ 886.690,82

Costo dei principali servizi offerti al cittadino

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei servizi a domanda individuale, già in fase di formazione del bilancio è stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi che sarebbe stata finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione di inizio esercizio. Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in quel misura, detto obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così per i servizi presi in considerazione un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici e, in ogni caso, tale da non avere impatti negativi sugli attuali equilibri di bilancio.

Con la medesima prospettiva sono stati anche valutati i risvolti finanziari di queste attività svolte in economia ed a favore del singolo cittadino. Particolare attenzione è stata data all'eventuale presenza di sopraggiunte prescrizioni normative o di ulteriori vincoli negli acquisti di beni o servizi che potessero avere effetti negativi sul normale svolgimento delle attività e, più in generale, sulla sostenibilità di questi impegni economici a breve (bilancio in corso) e nel medio periodo (bilancio pluriennale).

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

in data 29 marzo 2018 la giunta comunale ha adottato il verbale n. 30 avente ad oggetto "Determinazione dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2017 – rendiconto di gestione 2017.", che riporta la seguente tabella a consuntivo:

SPESE (importi impegnati)				ENTRATE (importi accertati)	
<u>SERVIZIO</u>	<u>PERSONALE</u>	<u>ALTRE SPESE</u>	<u>TOTALE SPESE</u>	<u>ENTRATE</u>	<u>%</u>
Mense scolastiche	0,00	69.998,61	69.998,61	47.420,00	67,74%
Attività integrative scolastiche	0,00	22.476,68	22.476,68	7.564,00	33,65%
Utilizzo sale comunali	0,00	2.000,00	2.000,00	557,01	27,85%
TOTALE	0,00	94.475,29	94.475,29	55.541,01	58,79%

TITOLO II "SPESE IN CONTO CAPITALE"

Conclusa l'analisi della spesa corrente, intendiamo approfondire la spesa per investimenti o in conto capitale.

E' opportuno a tal riguardo segnalare come la destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio.

Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.

La spesa in conto capitale impegnata nel titolo II riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro. 201), gli investimenti fissi lordi (Macro. 202), i contributi agli investimenti (Macro. 203), i trasferimenti in conto capitale (Macro. 204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro. 205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- *Finanziamento dell'opera.* La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata.

- *Impegno ed imputazione della spesa.* Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa.

In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del

quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV.

Sempre in deroga al principio generale, se sussiste un secondo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile; impegno di spesa con un'obbligazione contrattuale su almeno una voce del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- *Adeguamento del crono programma.* I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità.

- *Trasferimenti in conto capitale a favore di terzi.* La concessione di contributi di parte investimento.

Per quanto riguarda le spese d'investimento si riporta il Riepilogo per missioni titolo II di spesa registrate nel Conto di Bilancio 2017:

MISSIONI	Stanziamenti finali in €	Impegni €
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	11.151,38	8.227,44
02 – Giustizia	0,00	0,00
03 – Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00
04 – Istruzione e diritto allo studio	310,00	305,00
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00
07 – Turismo	0,00	0,00
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	11.250,00	11.250,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	485.210,78	155.052,84
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	58.317,24	14.950,45
11 – Soccorso civile	8.937,72	8.937,72
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00
13 – Tutela della salute	0,00	0,00
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00
20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00
50 – Debito Pubblico	0,00	0,00
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00
Totali	575.177,12	198.723,45

Il fondo pluriennale di spesa capitale ovvero di somme impegnate nell'anno 2017, ma imputate nell'anno successivo è pari ad **€ 375.123,90** e vincola comunque lo stanziamento di spesa relativo, seppur non rilevato nella colonna "impegnato" della precedente tabella.

Il totale impegnato del titolo II di spesa risulta pari ad € 198.723,45 ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 2 – Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	€ 198.723,45
Macroaggregato 3 – Contributi agli investimenti	€ 0,00
Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	€ 0,00
Totale	€ 198.723,45

Qui di seguito vengono elencate nel dettaglio le spese impegnate nel 2017 per investimenti. Viene considerato l'importo impegnato in quanto essendo stato conservato a residuo al 31.12.2017 significa che il bene è stato consegnato e/o che l'intervento e/o prestazione sono state realizzate entro tale data, quindi esigibili al 31.12.2017, seppur le fatture a livello temporale possono essere state presentate nei primi mesi dell'anno 2018 (rilevazione di costo dell'esercizio).

Acquisto di beni durevoli

- **€ 732,00** per fornitura centrale telefonica IPECS MFIM 50 causa sovratensione. (tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile). Finanziato con contributo regionale investimenti anno 2017. - P.D.C.F.

2	2	1	7	5
---	---	---	---	---

- **€ 890,60** acquisto personal computer per la dotazione informatica dell'ufficio tecnico comunale (hardware n.a.c.). Finanziato per € 306,90 con contributo regionale investimenti anno 2017. – ed € 583,70 con applicazione avanzo vincolato da rendiconto 2016 P.D.C.F.

2	2	1	7	999
---	---	---	---	-----

- **€ 305,00** fornitura armadio ad ante scorrevoli cieche per la dotazione della scuola elementare. (di mobili ed arredi n.a.c.). Finanziato con contributo regionale investimenti anno 2017. P.D.C.F.

2	2	1	3	999
---	---	---	---	-----

- **€ 790,56** acquisto monitor per la sede comunale di protezione civile acquisto (periferiche). Finanziato con contributo investimenti UTI anno 2017. - P.D.C.F.

2	2	1	7	3
---	---	---	---	---

- **€ 2.169,16** acquisto armadio per la sede di allocamento della protezione civile comunale (mobili e arredi n.a.c.). Finanziato con contributo investimenti UTI anno 2017. - P.D.C.F.

2	2	1	3	999
---	---	---	---	-----

- **€ 5.978,00** acquisto motopompa di sollevamento autoadescante per la dotazione tecnica del gruppo comunale di protezione civile (attrezzature n.a.c.). Finanziato per € 578,00 con contributo investimenti UTI anno 2017 e per € 5.400,00 con contributo regionale protezione civile. - P.D.C.F.

2	2	1	5	999
---	---	---	---	-----

Prestazioni professionali per investimenti

- **€ 22.614,36** Spese tecniche per i lavori di “Realizzazione interventi lungo i corsi d'acqua” (spese tecniche incarichi professionali per la realizzazione di investimenti). Finanziato completamente con FPV/E - P.D.C.F.

2	2	3	5	1
---	---	---	---	---

- **€ 11.250,00** per la predisposizione dello studio di microzonazione sismica. Finanziato per € 7.500,00 con contributo regionale accertato nel 2017 ed € 3.750,00 con FPV/E - P.D.C.F.

2	2	3	5	1
---	---	---	---	---

Lavori pubblici e interventi di manutenzione straordinaria

- **€ 6.604,84** per manutenzione straordinaria Inverter impianto fotovoltaico presso depuratore comunale (impianti). Finanziato con contributo investimenti UTI anno 2017. - P.D.C.F.

2	2	1	4	2
---	---	---	---	---

- € **6.596,42** per spese manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore (infrastrutture idrauliche). Finanziato con contributo investimenti UTI anno 2017. - P.D.C.F.

2	2	1	9	10
---	---	---	---	----

- € **125.842,06** per spese realizzazione interventi di sistemazione del reticolo minore di difesa dagli allagamenti (infrastrutture idrauliche). Finanziato con contributo da privati (TERNA S.p.A.) - P.D.C.F.

2	2	1	9	10
---	---	---	---	----

- € **6.301,98** per spese lavori di riqualificazione area e restauro edifici adiacenti al palazzo municipale - primo lotto (infrastrutture stradali). Finanziato con parte oneri "Bucalossi" introitati nel 2017 - P.D.C.F.

2	2	1	9	12
---	---	---	---	----

- € **8.648,47** per spese viabilità (altre vie di comunicazione). Nel dettaglio:
 € 963,80 per sistemazione illuminazione pubblica, finanziato con contributo regionale investimenti anno 2017.
 € 2.684,00 per pista ciclabile a una direzione, finanziato con contributo investimenti UTI anno 2017,
 € 5.000,67, per realizzazione attraversamento pedonale rialzato, finanziato con contributo investimenti UTI anno 2017- P.D.C.F.

2	2	1	9	13
---	---	---	---	----

IL TITOLO II DI SPESA "SPESE IN CONTO CAPITALE" SI ATTESTA SU L'IMPORTO IMPEGNATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 198.723,45.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 575.177,12

E' stato altresì creato il FPV di parte capitale per i seguenti interventi di spesa:

- € **256.000,00** per i lavori di "REALIZZAZIONE INTERVENTI LUNGO I CORSI D'ACQUA"
- € **42.601,60** per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREA E RESTAURO EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE - PRIMO LOTTO"
- € **74.157,94** per i lavori di "REALIZZAZIONE INTERVENTI DI SISTEMAZ.DEL RETICOLO MINORE DI DIFESA DAGLI ALLAGAMENTI"
- € **2.364,36** per incarico professionale redazione piano telefonia (da anno 2016 e rinviato agli esercizi successivi)

Alla data del 31.12.2017 il FPV di parte capitale risulta di complessivi € 375.123,90

IL TITOLO III DI SPESA "SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE"

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata.

Per il nostro ente non sussiste il caso.

IL TITOLO IV DI SPESA “RIMBORSO PRESTITI” SI ATTESTA SU L’IMPORTO IMPEGNATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI A € 113.820,71= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI € 113.820,71.=

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell’esercizio in cui viene a scadere l’importo dell’obbligazione giuridica passiva a carico dell’ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- *Quota capitale.* Si tratta della restituzione frazionata dell’importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L’imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;

- *Quota interessi.* È l’importo che è pagato all’istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l’avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Il totale impegnato del titolo IV di spesa risulta pari ad € 113.820,71 ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 2 – Rimborso prestiti a breve termine	€ 23.751,94
Macroaggregato 3 – Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	€ 90.068,77
Totale	€ 113.820,71

Nota: nel macroaggregato 2 “Rimborso prestiti a breve termine” di € 23.751,94 è stato previsto applicando l’avanzo “vincolato” destinato all’intervento “Opere di riqualificazione area e restauro edifici adiacenti al palazzo municipale – primo lotto”, per la restituzione dell’anticipazione regionale ricevuta nel 2015 relativa alle spese di progettazione dei lavori.

IL TITOLO V DI SPESA “CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE”

Rientrano in questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all’analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l’acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100).

Non è presente la fattispecie.

Comunque tale casistica se presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l’avvenuta registrazione in contabilità dell’operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

IL TITOLO VII DI SPESA “SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO” SI ATTESTA SU L'IMPORTO IMPEGNATO, IN CONTO COMPETENZA, PARI AD € 142.980,39.= SU UNO STANZIAMENTO DEFINITIVO DI EURO € 410.000,00.=(PARI AL CORRISPONDENTE IMPORTO ACCERTATO AL TITOLO IX DELLA ENTRATA.)

Il totale impegnato del titolo VII di spesa risulta pari ad € 192.151,13 ed è espresso nel dettaglio con la seguente classificazione economica della spesa per macroaggregati

Macroaggregato 1 – Uscite per partite di giro	€ 135888,35
Macroaggregato 2 – Uscite per conto terzi	€ 7.092,04
Totali	€ 142.980,39

Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del fondo pluriennale vincolato ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerto esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai criteri adottati per la stesura del rendiconto, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata fondo pluriennale vincolato. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci

riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo stanziamento complessivo delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la dimensione complessiva assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i criteri di formazione del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti di questo rendiconto, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto mantenimento degli equilibri di bilancio conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perché identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato vada ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio (rendiconto attuale), dal punto di vista della logica contabile è valida anche per gli esercizi successivi.

<i>Gestione contabile FPV - situazione assestata (fondo stanziato a chiusura esercizio)</i>		<i>2017</i>
Entrate		
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)		€ 49.180,94
Uscite		
Fondo pluriennale vincolato applicato in spesa (FPV/S)		€ 397.753,97

Composizione del FPV stanziato in uscita

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento.

I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata.

In particolare, sulla scorta delle informazioni disponibili, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (evasione degli ordini o esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione.

La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la parte di spesa che non è imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di

quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo.

Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). Come espressamente previsto dalla norma contabile, gli stanziamenti di spesa iscritti nel fondo pluriennale di uscita (FPV/U) non sono stati oggetto di impegno contabile.

Come conseguenza di questo procedimento, e fatte salve le limitate deroghe espressamente previste per legge o in base ai principi contabili, l'attuale rendiconto riporta in uscita solo gli impegni di spesa che sono diventati completamente esigibili nel medesimo esercizio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione del FPV stanziato in spesa (FPV/U)	Anno 2017
---	------------------

DENOMINAZIONE MISSIONE	Fpv/U in € titolo 1	Fpv/U in € titolo 2	TOTALE FPV/U
01 – Servizi istituzionali e generali di gestione	13.691,93	2.364,36	16.056,29
02 – Giustizia	0,00	0,00	0,00
03 – Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
04 – Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
07 – Turismo	0,00	0,00	0,00
08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.938,14	330.157,94	339.096,08
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	42.601,60	42.601,60
11 – Soccorso civile	0,00	0,00	0,00
12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00
13 – Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14 – Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18 – Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19 – Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20 – Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50 – Debito Pubblico	0,00	0,00	0,00
60 – Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totali	22.630,07	375.123,90	397.753,97

Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita dall'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata, ripartito tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare l'eventuale quota di avanzo applicata all'esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale riportato tra le entrate contribuisce a mantenere il pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia che è adottata per applicare a bilancio il risultato di amministrazione positivo (avanzo). Il prospetto mostra la destinazione

sinтетica del fondo pluriennale in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

In sede di riaccertamento residui è stata dichiarata un'economia da FPV/E pari ad € 2.510,66.

Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)	2017
---	-------------

FPV applicato a finanziamento bilancio corrente 2017 (FPV/E)	€ 20.452,22
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti 2017 (FPV/E)	€ 28.728,72
Totale	€ 49.180,94

Gestione dei residui

Con l'applicazione del criterio della competenza finanziaria potenziata un primo significativo effetto è la riduzione dei residui attivi e passivi perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.

Si è provveduto al riaccertamento degli stessi vigenti alla chiusura dell'esercizio 2017, al fine di constatare la validità del loro mantenimento in tutto o in parte, così come previsto dall'art. 228, comma 3°, del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e punto 8.10 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011).

Con deliberazione della giunta comunale n. 26 del 29.03.2018, si è provveduto, dando atto, in tal senso alla rilevazione dei residui attivi e passivi da eliminare, in quanto non presentano ragioni del loro mantenimento e si è provveduto altresì alla riduzione degli accertamenti di entrata ed impegni di spesa correnti (2017) dovuti ad importi esigui di entrata e di spesa rispettivamente maggiormente accertata ed impegnata nel corso dell'anno rispetto all'effettivo credito e debito.

Nel seguente prospetto viene riepilogata la gestione dei residui durante l'anno 2017.

<i>IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</i>	Residui iniziali (01/01/17)	Residui finali (31/12/17)
Tit. I Tributi	47.066,85	31.745,30
Tit. II Trasferimenti correnti	81.713,07	54.485,37
Tit. III Extratributarie	4.992,89	0,08
Tit. IV Entrate in conto capitale	22.000,00	7.000,00
Tit. V Riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Tit. VII Accensione di prestiti	0,00	0,00
Tit IX Anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	2.717,55	462,98
<i>Totale Residui attivi</i>	<i>158.490,36</i>	<i>93.693,73</i>
Tit. I Correnti	195.060,62	38.105,82
Tit. II In conto capitale	50.944,62	0,00
Tit. III Incremento attività finanziarie	0,00	0,00
Tit. IV Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Tit. V Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Tit. VII Spese C/terzi e partite giro	15.354,81	6.478,86
<i>Totale Residui passivi</i>	<i>261.360,05</i>	<i>44.584,68</i>

Nel seguente prospetto viene analizzata l'anzianità dei residui al 31.12.2017, nonché quelli di nuova formazione.

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI (importi espressi in €)							
Residui	Es.prec.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<u>ATTIVI</u>							
Titolo I	588,94	3.289,63	496,59	886,02	12.093,31	14.390,81	26.067,07
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	13.106,76	41.378,61	17.741,60
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	12.662,04
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	463.500,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,98	2.628,58
Totale residui attivi	588,94	3.289,63	496,59	886,02	25.200,07	63.232,48	522.599,29
<u>PASSIVI</u>							
Titolo I	0,00	0,00	16,96	107,88	11.666,98	26.314,00	140.596,00
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.718,57
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,94
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	2.740,00	0,00	1.530,00	0,00	693,00	1.515,86	6.508,65
Totale residui passivi	2.740,00	0,00	1.546,96	107,88	12.359,98	27.829,86	311.575,16

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2016 NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Continuando nell'analisi della gestione dell'anno considerato analizziamo ora l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2016 nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

Si ricorda che con deliberazione consiliare n. 23 del 15.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Rendiconto di Gestione 2016, determinando un avanzo di amministrazione pari ad **€ 348.360,65** così suddiviso:

Scomposizione del risultato di amministrazione al 31.12.2016	
Totale parte accantonata	€ 22.998,54
Totale parte vincolata	€ 137.064,33
Totale parte destinata agli investimenti	€ 0,00
Totale parte disponibile	€ 188.297,78

Al 31.12.2017 è stato complessivamente applicato l'avanzo di amministrazione 2016 per € 74.915,15 con la seguente tempistica:

In sede di approvazione bilancio di previsione 2017- 2019 (avanzo presunto) delibera consiliare n. 19 del 10.04.2017 per € 10.857,14 come segue:

➤ € 10.857,14 per spese correnti necessarie al finanziamento degli oneri relativi al mutuo per impianti sportivi di Tapogliano. Tale applicazione si è resa necessaria in quanto il contributo regionale pluriennale a sostegno degli oneri sul mutuo è stato erogato prima dell'attivazione del prestito. Pertanto c'è stato uno sfasamento temporale dell'entrata rispetto la spesa. L'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto si è reso possibile già in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 in quanto la somma era stata già vincolata e determinata in sede di Rendiconto 2015, così come prescritto dal principio contabile n.9.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011.

Con determinazione del Servizio Finanziario n. 152 del 12.09.2017 è stato applicato l'avanzo di amministrazione "vincolato" in sede di approvazione Rendiconto di Gestione 2016 per € 1.773,37 come segue:

- € 1.189,67 per spese correnti iscrizione dei fondi del cinque per mille da utilizzare in ambito sociale;
- € 583,70 per spese d'investimento destinati all'acquisto di beni durevoli

Con deliberazione di consiglio comunale n. 42 del 28.09.2017 relativa ad una variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 – 2019 (n. 6) per complessivi € 62.282,32 come segue:

- € 23.751,94 quale applicazione avanzo "vincolato" destinato all'intervento "Opere di riqualificazione area e restauro edifici adiacenti al palazzo municipale – primo lotto", per la restituzione dell'anticipazione regionale ricevuta nel 2015 relativa alle spese di progettazione dei lavori;
- € 38.530,38 quale applicazione di parte dell'avanzo libero destinato all'intervento "Opere di riqualificazione area e restauro edifici adiacenti al palazzo municipale – primo lotto" a valere sulle voci del quadro economico dell'opera;

Con deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 30.11.2017 relativa ad una variazione al Bilancio di Previsione Pluriennale 2017 – 2019 (n. 8) per applicazione avanzo “vincolato” per € 2,32 come segue:

- € 2,32 quale applicazione una quota vincolata nell'avanzo di amministrazione 2016 per il Fondo risorse decentrate 2017 per a favore del personale addetto ai servizi tecnici e manutentivi, così come richiesto dall'ufficio risorse umane.

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

**(Art. 193 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,
così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.)**

NORMA :

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico *((con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.)).((83))*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il *((31 luglio))* di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera *((a dare))* atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo *((ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, digestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.))

La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

(58) (65) (71) ((83))

((3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art.194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propriacompetenza entro la data di cui al comma 2.))((83))

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

AGGIORNAMENTO (58)

Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per l'anno 2012 il termine del 30 settembre previsto dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 novembre 2012".

AGGIORNAMENTO (65)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione

della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

AGGIORNAMENTO (71)

La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013".

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".

Ai sensi del 2° comma dell'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successivamente dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il Consiglio Comunale ha adottato il **verbale n. 33 in data 31 luglio 2017** dando atto della permanenza degli equilibri generali di Bilancio.

L'EQUILIBRIO DI BILANCIO

La complessa articolazione del bilancio di un ente locale programma gli obiettivi da raggiungere, reperisce e destina le risorse rispettando il pareggio generale tra le risorse e gli impieghi e divide la destinazione della spesa come segue: la gestione corrente, la spesa d'investimento, l'utilizzo dei movimenti di fondi e le movimentazioni dei servizi conto terzi.

Gli schemi di bilancio e di rendiconto pertanto sono redatti con la stessa suddivisione.

Sin dalla approvazione del bilancio di previsione i documenti sono redatti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa. Per la cassa il rispetto è per il primo anno di bilancio.

Durante la gestione viene mantenuto il rispetto di tale principio dell'equilibrio di bilancio.

Si sottolinea che dalla situazione iniziale in cui viene redatto il bilancio di previsione, nonché dalle successive variazioni, deve essere sempre garantito l'equilibrio in termini di competenza, quindi di stanziamento di bilancio, a fine di dare copertura alle spese correnti e al finanziamento degli investimenti.

Nel corso della gestione di bilancio all'interno degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio si registrano rispettivamente gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa.

Ne consegue che l'equilibrio a rendiconto, che continua ad esserci negli stanziamenti finali, non trova più corrispondenza con i fatti di gestione dei movimenti contabili di accertamento ed impegno, dando vita così alla formazione di un risultato di competenza che può essere positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

La situazione per il nostro ente è quella rappresentata dal successivo prospetto elaborato dal sistema informatico comunale.

VERIFICA EQUILIBRI
(solo per enti locali)

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	500.411,28	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	20.452,22
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.041.358,28 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	886.690,82
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	22.630,07
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)	113.820,71 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		38.668,90

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	35.801,07 23.751,94
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O=G+H+I-L+M	74.469,97

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	39.114,08
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	28.728,72
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	507.334,32
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	198.723,45
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	375.123,90
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E	1.329,77

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	75.799,74

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)		74.469,97
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	35.801,07
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		38.668,90

Si riporta qui di seguito il quadro generale riassuntivo della gestione 2017 così come risulta dalla base informatica contabile dell'ente e quale allegato al Rendiconto di Gestione 2017.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		500.411,28			
Utilizzo avanzo di amministrazione	74.915,15	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	20.452,22				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	28.728,72	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	886.690,82	900.035,53
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	334.907,03	323.040,41	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	22.630,07	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	554.789,23	564.301,29	Titolo 2 - Spese in conto capitale	198.723,45	108.949,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	151.682,02	143.992,78	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	375.123,00	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	507.334,32	58.834,32	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	1.548.692,60	1.060.168,80	Totale spese finali.....	1.483.168,24	1.008.985,03
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	113.820,71	90.068,77
			di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	142.980,39	142.606,38	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	142.980,39	145.347,69
Totale entrate dell'esercizio	1.691.672,99	1.232.775,18	Totale spese dell'esercizio	1.739.969,34	1.244.401,49
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.815.769,08	1.733.186,46	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.739.969,34	1.244.401,49
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	75.799,74	488.784,97
TOTALE A PAREGGIO	1.815.769,08	1.733.186,46	TOTALE A PAREGGIO	1.815.769,08	1.733.186,46

IL RISULTATO DELLA GESTIONE 2017

Dopo aver descritto nello specifico l'attività complessiva del comune di Campolongo Tapogliano e riassunto il conto del bilancio 2017 nella parte I di entrata e parte II di spesa, passiamo alla determinazione del risultato d'amministrazione.

Tra i documenti richiesti dal legislatore per sintetizzare l'attività amministrativa dell'ente, il Conto del bilancio riveste la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Il documento finanziario in esame evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.

Si ricorda che il servizio di tesoreria è stato svolto nel corso del 2017 dall'Istituto Bancario CREDIFRIULI S.C. di Udine.

L'affidamento del citato servizio di tesoreria è stato affidato per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2019, previa gara ad evidenza pubblica, con determina n. 47/rag. del 29.12.2014, esecutiva ai sensi di legge.

La convenzione regolante il servizio di tesoreria tra le parti per periodo 01.01.2015 – 31.12.2019 è stata sottoscritta in data 29.04.2015 – rep. N. 24/2015 – registrato presso l'Ufficio Territoriale di Cervignano del Friuli in data 29.04.2015 – Serie 1T Numero 986.

Il Tesoriere Comunale ha reso il conto della gestione finanziaria in data 29.01.2018 – prot. UTE2018-00057, ed acquisito al protocollo dell'Ente al n. 434 del 29.01.2018.

Le risultanze finali contabili presentate dal tesoriere comunale sono state regolari con le scritture dell'ente.

Nel corso del 2017 sono stati emessi:

N. 953 REVERSALI DI INCASSO

N. 1.525 MANDATI DI PAGAMENTO

Situazione finale della cassa comunale presso Tesoriere Comunale:

	CONTO in €		TOTALE in €
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	
<i>Fondo di cassa al 1° gennaio 2017</i>			500.411,28
<i>RISCOSSIONI (+)</i>	63.701,48	1.169.073,70	1.232.775,18
<i>PAGAMENTI (-)</i>	213.761,28	1.030.640,21	1.244.401,49
<i>Saldo di cassa al 31 dicembre 2017</i>			488.784,97

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2017 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del D.Lgs. 267/2000

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	€ 488.784,97
di cui Quota Vincolata del fondo di cassa al 31 dicembre 2017	€ 14.210,33
Quota Vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31 dicembre 2017	€ 0,00
Totale quota vincolata al 31 dicembre 2017	€ 14.210,33

Durante l'anno 2017 non si è resa necessaria l'anticipazione di cassa.

Questo ente non ha in essere e non ha mai avuto in essere contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Questo ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

DETERMINAZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017

➤ Gestione finanziaria contabile

	GESTIONE		
	IN CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
<i>Fondo di cassa al 1° gennaio 2017</i>			500.411,28
<i>RISCOSSIONI</i> (+)	63.701,48	1.169.073,70	1.232.775,18
<i>PAGAMENTI</i> (-)	213.761,28	1.030.640,21	1.244.401,49
<i>Saldo di cassa al 31 dicembre 2017</i>			488.784,97

<i>Fondo di cassa al 31 dicembre 2017</i>			488.784,97
<i>RESIDUI ATTIVI</i> (+)	93.693,73	522.599,29	616.293,02
<i>Di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	0,00	0,00	0,00
<i>RESIDUI PASSIVI</i> (-)	44.584,68	311.575,16	356.159,84
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (-)			22.630,07
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (-)			375.123,90
<i>Risultato di Amministrazione al 31 dicembre 2017</i>			351.164,18
<i>Scomposizione del risultato di amministrazione al 31.12.2017</i>			
<i>Totale parte accantonata</i>			37.158,42
<i>Totale parte vincolata</i>			106.522,48
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>			1.329,77
<i>Totale parte disponibile</i>			206.153,51

Al fine di approfondire l'analisi dell'avanzo della gestione, si è proceduto nella scomposizione del valore complessivo, con la distinzione delle varie componenti previste dall'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, 1° comma, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014, che recita:

“1. Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.”

Scomposizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

la parte accantonata riguarda:

- € 22.142,75 fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2017
- € 5.210,67 Indennità fine mandato sindaco 2014, 2015, 2016, 2017 + IRAP
- € 6.000,00 accantonamento per passività potenziali (da anno 2016)
- € 3.805,00 accantonamento per rinnovo contrattuale personale dipendente (da anno 2016)

la parte vincolata riguarda:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

- € 18.450,00 relativo a una annualità arretrata del contributo regionale pluriennale per impianti sportivi di Tapogliano (proveniente dall'ex comune di Tapogliano). Attualmente l'ente ha in essere un mutuo passivo per tale intervento ed il contributo in discorso è stato erogato inizialmente un anno prima dell'attivazione del prestito. Pertanto tale importo serve a coprire la quota in ammortamento del mutuo nell'anno 2018.
- € 74.000,00 relativo a due annualità arretrate del contributo regionale pluriennale per restauro sede municipale. L'ente alla fine del 2010 ha contratto un mutuo di € 490.000,00 atto al finanziamento di parte dell'intervento di restauro sede municipale. Tale mutuo è entrato in ammortamento il 1° gennaio 2011, mentre la regione ha già liquidato due rate del contributo annuo di € 37.000,00 ciascuna. L'importo complessivo incassato nel 2010 è stato di € 74.000,00 per il quale necessita vincolare l'avanzo al fine di poter coprire, in futuro, le ultime due rate del mutuo.
- € 8.400,00 relativo ad una annualità arretrata del contributo regionale pluriennale per lavori di manutenzione Chiesa di Santa Margherita (proveniente dall'ex comune di Tapogliano). Attualmente l'ente ha in essere un mutuo passivo per tale intervento ed il contributo in discorso è stato erogato inizialmente un anno prima dell'attivazione del prestito. Tale importo viene vincolato adesso in quanto erroneamente non fatto in precedenza (contributo cessa nel 2026 e il mutuo nel 2027).
- € 68,40 residuo trasferimento regionale per squadra protezione civile (non impegnato nel 2016 + economia su liquidazione 2017, spesa corrente)
- € 439,35 per fondo mobilità segretario comunale (da rendiconto 2015 spesa corrente)
- € 131,27 per compenso lavoro straordinario personale ex associazione ora UTI (da rendiconto 2016 spesa corrente)

- € 2.311,23 per diritti di rogito e oneri accessori anno 2015 (precedentemente non vincolati). Tale vincolo viene posto alla luce anche della deliberazione della Corte dei Conti del F.V.G. n. 15/2018 che prevede le spettanze siano riconosciute senza preclusione di fascia di appartenenza a tutti i segretari comunali operanti in enti privi di dirigenza su semplice domanda da parte degli interessati.

Dalla gestione 2017:

- € 246,40 residuo non utilizzato del trasferimento regionale per 5 per mille (**spese correnti**, importo non impegnato nel 2017)
- € 5,30 residuo non utilizzato del trasferimento regionale per squadra comunale di protezione civile (**spese correnti**, importo non impegnato nel 2017)
- € 29,78 residuo non utilizzato del trasferimento regionale manutenzione ordinaria reticolo minore (**spese correnti**, importo non impegnato nel 2017)
- € 4,50 residuo non utilizzato del trasferimento regionale per derattizzazione (**spese correnti**, importo non impegnato nel 2017)
- € 1.269,91 da riaccertamento residui gestione personale – funzione trasferita all’UTI (quote di diritti di rogito e oneri accessori, anni precedenti non liquidati in attesa di verificare se spettanti al segretario comunale **spese correnti**);
- € 1,18 da riaccertamento residui servizio tecnico manutentivo e LL.PP. (somme per lavoro straordinario personale operaio **spese correnti**);
- € 1,81 da riaccertamento residui servizio finanziario (somme per lavoro straordinario personale operaio **spese correnti**);
- € 0,10 da riaccertamento residui servizio segreteria (somme per lavoro straordinario personale operaio **spese correnti**);
- € 1.163,25 per diritti di rogito su scritturazione contratti (somma non prevista in spesa e da comunicare a ente capo fila convenzione di segreteria **spese correnti**);

Vincoli derivanti da trasferimenti

///

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

///

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

///

Altri vincoli

///

Parte destinata agli investimenti sommatoria dei dati sopra riportati € 1.329,77

- € 506,94 contributo agli investimenti da comune di Fiumicello per quota scuolabus per finanziamento spese d’investimento (**spese d’investimento**, non importo impegnato nel 2017)
- € 765,96 residuo non utilizzato del contributo UTI per finanziamento spese d’investimento (**spese d’investimento**, non importo impegnato nel 2017)
- € 56,87 residuo non utilizzato del contributo regionale per finanziamento spese d’investimento (**spese d’investimento**, non importo impegnato nel 2017)

Totale parte disponibile € 206.153,51

Ulteriori chiarimenti per la parte accantonata dell’avanzo di amministrazione 2017:

Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l’impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come “posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di

prescrizione non ancora maturati". La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti sarebbero stati attenuati.

La *dimensione definitiva* del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del FCDE per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito. Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi.

L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazione di sofferenza ed è effettuato adottando liberamente una delle metodologie statistiche di calcolo alternative previste dalla norma.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo, l'importo è stato quantificata dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media tra gli incassi in conto residui attivi ed i rispettivi crediti di inizio esercizio riscontrati nell'ultimo quinquennio, e questo, nei tre tipi di procedimento ammesso, e cioè media semplice, rapporto tra la sommatoria ponderata degli incassi in conto residui attivi rispetto ai rispettivi crediti di inizio esercizio e, infine, media ponderata del rapporto tra incassi in conto residui attivi e crediti iniziali;
- scelto, tra le tre possibilità ammesse, la modalità di calcolo della media utilizzata per ciascuna tipologia di entrata oppure, indistintamente, per tutte le tipologie.

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo a rendiconto mentre il dettaglio (suddivisione del fondo per titoli e tipologie) è riportata nel corrispondente allegato al rendiconto, a cui pertanto si rinvia. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza sul bilancio di previsione immediatamente successivo. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Estratto dall'allegato al Rendiconto)	Rendiconto 2017
Tit. I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	22.135,88
Tit. II Trasferimenti correnti	0,00
Tit. III Extratributarie	6,87
Tit. IV Entrate in conto capitale	0,00
Tit. V Riduzione di attività finanziarie	0,00
Totale	22.142,75

Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "*componente accantonata*", può essere destinato a formare alti tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di bilancio di previsione e durante l'anno non si è ravvisata la necessità di accantonare ulteriori somme rispetto a quanto fatto nell'esercizio 2016. Relativamente alla seconda casistica, già da alcuni anni e anche nel 2017, si è valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per far fronte alle spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

ELENCO DELLE VARIAZIONI AL BILANCIO APPORTATE NEL CORSO DELL'ANNO 2017.

L'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 10.04.2017) e durante l'esercizio finanziario 2017 si è verificata la necessità di apportare alcune variazioni allo stesso per sopravvenute esigenze contabili e sono stati adottati i seguenti atti:

- Deliberazione C.C. n. 24 del 15.05.2017 avente ad oggetto "Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione al bilancio 2017 2019 (variazione n. 1)";
- Deliberazione G.C. n. 69 dell'08.06.2017 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 e variazione al DUP 2017-2019, n. 2". Ratificata dal Consiglio Comunale con verbale n. 28/2017.
- Deliberazione G.C. n. 73 del 15.06.2017 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 e variazione al DUP 2017-2019, n. 3". Ratificata dal Consiglio Comunale con verbale n. 29/2017.
- Deliberazione C.C. n. 34 del 31.07.2017 avente ad oggetto "Art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione di assestamento generale al bilancio 2017 -2019 (variazione n. 4)", successiva variazione di cassa con deliberazione G.C. n. 80 del 31.07.2017;
- Deliberazione G.C. n. 87 del 13.09.2017 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 e variazione al DUP 2017-2019, n. 5", successiva variazione di cassa con deliberazione G.C. n. 88 del 31.07.2017. La deliberazione G.C. 87/2017 è stata ratificata dal Consiglio Comunale con verbale n. 40/2017.

- Deliberazione C.C. n. 42 del 28.09.2017 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 e variazione al DUP 2017-2019, n. 6”, successiva variazione di cassa con deliberazione G.C. n. 96 del 28.09.2017;
- Deliberazione G.C. n. 108 del 30.10.2017 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 e variazione al DUP 2017-2019, n. 7”, successiva variazione di cassa con deliberazione G.C. n. 109 del 30.10.2017. La deliberazione G.C. 108/2017 è statarificata dal Consiglio Comunale con verbale n. 47/2017.
- Deliberazione C.C. n. 49 del 30.11.2017 avente ad oggetto “Verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita del bilancio di previsione 2017 – 2019 - variazione al bilancio di previsione 2017 - 2019 e variazione al DUP 2017 - 2019, n. 8”, successiva variazione di cassa con deliberazione G.C. n. 118 del 30.11.2017.
- Deliberazione G.C. n. 140 del 15.12.2017 avente ad oggetto “Variazioni compensative fra macroaggregati della medesima missione, programma e titolo. Bilancio 2017-2019. n. 9”. Comunicata al Consiglio Comunale, deliberazione C.C. n. 56/2017.

ELENCO DELLE DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO riguardanti variazioni e compensazioni al bilancio di previsione 2017-2019.

- n. 85 del 13.06.2017 “Variazione compensativa n. 1 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 96 del 28.06.2017 “Variazione compensativa n. 2 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 127 del 10.08.2017 “Variazione compensativa n. 3 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 141 del 04.09.2017 “Variazione compensativa n. 4 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 150 del 11.09.2017 “Variazione compensativa n. 5 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 152 del 12.09.2017 “Variazione al Bilancio di Previsione 2017 - 2019 esercizio 2017 per applicazione avanzo di amministrazione vincolato”;
- n. 158 del 19.09.2017 “Variazione compensativa n. 6 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 191 del 19.10.2017 “Variazione compensativa n. 7 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 211 del 07.11.2017 “Variazione compensativa n. 8 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 224 del 14.11.2017 “Variazione compensativa n. 9 tra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato - esercizio 2017 del Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019;
- n. 296 del 28.12.2017 “Variazioni fra stanziamento del capitolo e fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater del TUEL (n. 1)”;
- n. 296 del 28.12.2017 “Variazioni fra stanziamento del capitolo e fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 175 comma 5-quater del TUEL (n. 2)”.

PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

- Deliberazione G.C. n. 144 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Bilancio di Previsione 2017 - 2019 1^ prelevamento dal fondo di riserva”.

**SI ESPONE LA SOTTO INDICATA TABELLA RIASSUNTIVA “ASSESTATA”
DEL CONTO DI BILANCIO 2017 DOPO LE VARIAZIONI SOPRA CITATE
(competenza e cassa, nonché incassi e pagamenti eseguiti al 31/12/2017)**

Entrata	Bilancio di previsione approvato -	Bilancio di previsione approvato - cassa	Bilancio assestato competenza	Bilancio assestato cassa C+R	Accertamenti competenza al 31/12/2017	Incassi al 31/12/2017 C+R
Tit. 1 – Entrate di natura tributaria contributiva e perequativa	326.841,00	373.657,85	331.836,44	378.653,29	334.907,03	323.040,41
Tit. 2 – Trasferimenti correnti	524.606,28	606.319,35	575.901,50	657.614,57	554.789,23	564.301,29
Tit. 3 – Entrate extratributarie	151.041,84	156.034,73	155.700,39	160.693,28	151.662,02	143.992,78
Tit. 4 – Entrate in conto capitale	218.089,61	240.089,61	507.334,32	273.334,32	507.334,32	58.834,32
Tit. 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Anticipazioni da istituto tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 9 – Entrate per conto di terzi	400.000,00	402.717,55	410.000,00	412.717,55	142.980,39	142.606,38
Totale dei titoli entrate	1.620.578,73	1.778.819,09	1.980.772,65	1.883.013,01	1.691.672,99	1.232.775,18
Fondo pluriennale vincolato corrente	20.452,22		20.452,22			
Fondo pluriennale vincolato capitale	28.728,72		28.728,72			
Utilizzo avanzo di amministrazione	10.857,14		74.915,15			
F.do di cassa iniziale			500.411,28			
entrata	1.680.616,81	2.279.230,37	2.104.868,74	1.883.013,01	1.691.672,99	1.232.775,18
Spesa	Bilancio di previsione approvato - competenza	Bilancio di previsione approvato - cassa	Bilancio assestato competenza	Bilancio assestato cassa C+R	Impegni al 31/12/2017	Pagamenti al 31/12/2017 C+R
Tit. 1 – Spese correnti	943.729,71	1.088.993,06	1.005.870,91	1.138.825,92	886.690,82	900.035,53
Tit. 2 – Spese in conto capitale	246.818,33	297.762,95	575.177,12	250.997,84	198.723,45	108.949,50
Tit. 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 4 – Rimborso prestiti	90.068,77	90.068,77	113.820,71	113.820,71	113.820,71	90.068,77
Tit. 5 – Chiusura anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit. 7 – Spese per conto di terzi	400.000,00	415.354,81	410.000,00	425.354,81	142.980,39	145.347,69
spesa	1.680.616,81	1.892.179,59	2.104.868,74	1.928.999,28	1.342.215,37	1.244.401,49

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA – ANNO 2017

La legge costituzionale n. 1/2012 ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio. Il pareggio è un obiettivo la cui declinazione spetta esclusivamente allo Stato nell'esercizio della sua potestà primaria.

**** estratto della circolare della Regione FVG N. 0004020/p – del 03.05.2017 ****

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità statale 2016) ha innovato la materia relativa al concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio statale 2017), con i commi 463 e seguenti, ha abrogato parte delle norme contenute nella suddetta legge n. 208/2015, al fine di adeguare la disciplina del concorso degli enti locali alla manovra di finanza pubblica a quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 243, così come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164, attuativa del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

Alla luce del nuovo quadro normativo diviene quindi definitiva la previsione del conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

La normativa regionale recepisce, e disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio.

Continuano ad essere vigenti gli altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa regionale.

Gli obiettivi espressamente indicati per gli enti locali sono i seguenti:

- **conseguimento** di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali in termini di sola competenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale (legge n. 232/2016 articolo 1, comma 466);
- **riduzione del proprio debito residuo** rispetto all'esercizio precedente;
- **contenimento della spesa di personale**, secondo le modalità previste dall'articolo 22 e dall'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/2015 e dall'articolo 6, comma 16 della legge regionale n. 33/2015.

Con la legge regionale 33/2015, modificando l'art. 20 della L.R. n. 18/2015, (dal 2016 sostituisce il precedente vincolo del patto di stabilità e crescita), sono state disciplinate le modalità attuative per il conseguimento del pareggio di bilancio e le regole dei patti di solidarietà orizzontali e verticali, introdotti dal legislatore statale, declinati a livello regionale, per favorire gli investimenti degli enti locali. Le regole prevedono la possibilità per la Regione di cedere spazi finanziari di spesa a favore degli enti locali del suo territorio con un contestuale peggioramento del proprio obiettivo di finanza pubblica.

Ai sensi dell'art.1 comma 712 della Legge 208/2015, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica. Il saldo, quale differenza fra entrate finali e spese finali, come eventualmente modificato ai sensi del comma 728 (patto regionale

orizzontale), 730 (patto nazionale orizzontale), 731 e 732, deve essere non negativo. A tal fine le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2,3,4 e 5 e le spese finali quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio ex D.Lgs.118/2011.

Per l'anno 2017 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Inizialmente l'applicazione dell'art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 era stata prevista per il solo esercizio 2016. Successivamente, con la Legge n. 232 dell'11.12.2016, si è confermata e quindi estesa anche al triennio 2017/2019.

In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza sono previste le seguenti sanzioni:

- a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo ordinario transitorio regionale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia, infatti, sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalla Regione stessa in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato;
- b) l'ente non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
- c) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
- d) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- e) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Nel corso dell'anno 2017 l'amministrazione comunale non ha proceduto ad alcuna richiesta di spazi finanziari.

Nell'anno 2017 però l'ente è stato oggetto di una penalità 2016 pari ad € 27.344,00, decreto n. 905/AAL del 05.07.2017 della Regione F.V.G. – Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, adottato ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2445 del 16.12.2016, così come integrata dalla delibera della Giunta Regione n. 1206 del 30 giugno 2017. Tale penalità è consistita nel peggioramento nell'anno 2017 dell'obiettivo previsto ai fini della manovra di finanza pubblica. Tale penalità è stata calcolata in base ai parametri dello scostamento positivo tra saldo finanziario raggiunto ed obiettivo assegnato di valore superiore alla franchigia rappresentata dal 10% degli spazi finanziari assegnati all'ente.

Di seguito il prospetto inviato con la certificazione richiesta il 20 marzo 2018:

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 19, COMMA 1, LETT.A) DELLA LEGGE REGIONALE 17/07/2015, N.18 PROVINCE - COMUNI				
SALDO TRA ENTRATE FINALI E SPESE FINALI IN TERMINI DI COMPETENZA			Previsioni di competenza al 31/12/2017 (1) (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al 31/12/2017 (b)
A1)	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (2)	(+)	20.452	20.452
A2)	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito (2)	(+)	28.728	28.728
A3)	Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente (2)	(-)	2.511	2.511
A)	Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 - A3) (2)	(+)	46.669	46.669
B)	Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	331.836	334.907
C)	Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	575.901	554.789
D)	Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	155.700	151.662
E)	Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	507.334	507.334
F)	Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0	0
G1)	SPAZI FINANZIARI STATALI ACQUISITI	(+)	0	0
G2)	SPAZI FINANZIARI VERTICALI REGIONALI ACQUISITI	(+)	0	0
G3)	SPAZI FINANZIARI ORIZZONTALI ACQUISITI	(+)	0	0
G4)	SPAZI FINANZIARI REGIONALI ACQUISITI - PREMIALITA' 2016	(+)	0	0
G5)	PREMIALITA' 2016	(+)	0	0
G)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (G1 + G2 + G3 + G4 + G5) (3)	(+)	0	0
H1)	Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	983.241	886.691
H2)	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	(+)	22.630	22.630
H3)	A detrarre: Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente al netto della quota finanziata da avanzo (4)	(-)	37.668	
H4)	Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0	
H5)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	1.446	
H)	Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H1 + H2 - H3 - H4 - H5)	(-)	966.757	909.321
I1)	Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	200.053	198.723
I2)	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (2)	(+)	375.124	375.124
I3)	A detrarre: Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale al netto della quota finanziata da avanzo (4)	(-)	0	
I4)	Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (5)	(-)	0	
I)	Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I1 + I2 - I3 - I4)	(-)	575.177	573.847
L)	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(-)	0	0
M)	SPAZI FINANZIARI ORIZZONTALI CEDUTI (3)	(-)	0	0
M1)	PENALITA' 2016 (3)	(-)	27.344	27.344
N)	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N = A + B + C + D + E + F + G - H - I - L - M - M1)		48.162	84.849
O)	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017		0	0
P)	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA (N - O)		48.162	84.849

(1) Nella colonna a), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati relativi alla previsione definitiva (comprendente tutte le variazioni approvate nel corso dell'esercizio). Nella colonna b), in sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati gestionali alla data del 30 giugno 2017. In sede di monitoraggio al 31 dicembre 2017 inserire i dati di preconsuntivo.

(2) In sede di monitoraggio al 30 giugno 2017 inserire i dati relativi alla previsione iniziale o, in caso di variazioni di bilancio approvate alla data del 30 giugno 2017, i dati relativi alla previsione assestata (comprendente le variazioni approvate alla data del 30 giugno 2017). In sede di monitoraggio al 31 dicembre indicare l'importo di preconsuntivo.

(3) Gli spazi finanziari di cui alle lettere G e M sono precaricati (come da modello 1 'dettaglio variazioni saldo di finanza pubblica')

(4) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a), indicando il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata

(5) Compilare solo la voce relativa alla previsione (colonna a). I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare soli i fondi non finanziati dall'avanzo.

(6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 19, COMMA 1, LETT.A) DELLA LEGGE REGIONALE 17/07/2015, N.18		
PROVINCE - COMUNI		
Sezione 2 - INFORMAZIONI AGGIUNTIVE		
SPAZI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 E NON UTILIZZATI	Previsioni di competenza 2017 (1) (a)	Dati gestionali (stanziamenti FPV/impegni) al 31/12/2017 (b)
1) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di Solidarietà nazionale verticale ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016	0	0
2) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di Solidarietà nazionale verticale, ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP-MOP ai sensi del D.Lgs n.229/2011	0	0
2A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP)	0	0
2B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di Solidarietà nazionale verticale, ai sensi dei commi 485 e segg., art. 1, legge n. 232/2016 e NON oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.229/2011 (Altri investimenti e trasferimenti di funzioni delegate per edilizia scolastica ai sensi del comma 488-bis, art.1, legge n.232/2016)	0	0
3) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di Solidarietà nazionale verticale e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti di cui ai commi 485 e segg., art. 1, legge n.232/2016 (3 = 1 - 2 - 2B)	0	0
4) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M. n.21/2017	0	0
5) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M. n.21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.229/2011	0	0
5A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP)	0	0
5B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con le INTESE REGIONALI 2017, ai sensi dell'art.2 del D.P.C.M. n.21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.229/2011	0	0
6) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con le INTESE REGIONALI 2017 e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. n.21/2017 e dell'art.20 della L.R. n.18/2015 (6 = 4 - 5 - 5B)	0	0
7) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di Solidarietà nazionale orizzontale, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. n.21/2017		
8) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di Solidarietà nazionale orizzontale, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. n.21/2017 e relativi ad opere pubbliche oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.229/2011		
8A) di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito (Opere pubbliche - BDAP MOP)		
8B) IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti assunti a valere sugli spazi acquisiti con il Patto di Solidarietà nazionale orizzontale, ai sensi dell'art.4 del D.P.C.M. n.21/2017 e NON oggetto di monitoraggio BDAP - MOP ai sensi del D.Lgs n.229/2011		
9) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI con il Patto di Solidarietà nazionale orizzontale e NON UTILIZZATI per IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE per investimenti ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n.21/2017 (9 = 7 - 8 - 8B)		
Q) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati (Q = O + 3 + 6 + 9)	0	0
R) DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (R = N - Q) (6)	48.162	84.849

(6) Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo finale di competenza rileva la sola situazione annuale (al 31 dicembre 2017) relativa ai dati gestionali di cui alla colonna b). In caso di differenza positiva o pari a 0, il pareggio è stato conseguito. In caso di differenza negativa, il pareggio non è stato conseguito.

Alla luce dei dati contabili desunti a consuntivo 2017 il saldo di competenza finanziaria è stato rispettato in quanto la differenza risulta essere positiva.

2) L'indebitamento netto è diminuito nel corso del 2017 per € 90.068,77 non avendo contratto nuovo indebitamento.

Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte

corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile attivazione delle opere pubbliche, è attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento esistente sull'attuale equilibrio di bilancio, come emerge dopo i dati del rendiconto. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12)	Rendiconto 2017 in €
Consistenza iniziale (01 gennaio)	750.427,31
Accensione	0,00
Rimborso	90.068,77
Variazioni da altre cause (rettifiche)	0,00
Consistenza finale (31 dicembre)	660.358,54

Si segnala che l'ultimo mutuo contratto dall'ente risale all'anno 2010.

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Gli indicatori presi in considerazione, se difforni dal valore di riferimento, sono i seguenti:

- valore negativo del risultato contabile di gestione (a);
- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza dei titoli I e III (b);
- ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III (c);
- volume dei residui passivi provenienti dal titolo I rispetto gli impegni della medesima spesa corrente (d);
- esistenza di procedimenti di esecuzione forzata (e);
- spesa di personale rispetto al volume complessivo delle entrate correnti dei titoli I, II e III (f);
- debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni rispetto alle entrate correnti (g);
- consistenza debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio rispetto agli accertamenti delle entrate correnti (h);
- esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate rispetto alle entrate correnti (i);

- alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione rispetto alla spesa corrente movimentati in seguito all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio (1).

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati l'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Denominazione indicatore	2017	
	Nella media	Fuori media
Risultato contabile di gestione rispetto entrate correnti	X	
Residui entrate proprie rispetto entrate proprie	X	
Residui attivi entrate proprie rispetto entrate proprie	X	
Residui complessivi spese correnti rispetto spese correnti	X	
Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese correnti	X	
Spese personale rispetto entrate correnti	X	
Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate correnti	X	
Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti	X	
Anticipazioni tesoreria non rimborsate rispetto entrate correnti	X	
Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti	X	

ASPETTI ECONOMICO - PATRIMONIALI

Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali prevede un principio contabile applicato “ad hoc” concernente la contabilità economico – patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria – principio n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

L’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell’ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell’ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le “utilità economiche” acquisite ed impiegate nel corso dell’esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell’ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell’esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell’ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d’interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il comune di Campolongo Tapogliano con le seguenti deliberazioni ha rinviato l’obbligo della tenuta della contabilità economico – patrimoniale:

- G.C. n. 100 del 29.12.2014 con la quale si rinvia all’esercizio 2016 l’adozione di alcuni principi di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
- G.C. n. 98 del 28.12.2015 con la quale si rinvia all’esercizio 2017 l’adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.
- C.C. n. 22 del 28.06.2016, avente ad oggetto “Armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, rinvio al 2017 dell’adozione del principio della contabilità economico – patrimoniale e conseguente bilancio consolidato.

Questo Ente pertanto con l’approvazione del Rendiconto della Gestione relativo all’anno 2016 non ha allegato il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, ma solo, ai soli fini conoscitivi, il Conto del Patrimonio redatto ai sensi del previgente schemi contabili (modello 20, approvato con il D.P.R. del 31 gennaio 1996, n. 194, recante: “Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77), avvalendosi della facoltà di rinvio prevista dall’articolo 232, comma 2 del D.Lgs

n.267/2000 che prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017.

Tale facoltà è stata confermata dall'Amministrazione Comunale con l'adozione delle deliberazioni sopra citate.

Come prima operazione necessaria alla attivazione della contabilità economico patrimoniale si rende necessario la riclassificazione dello stato patrimoniale iniziale ovvero al 1° gennaio in cui tale contabilità viene svolta. Nel corso del 2017 è stato affidato tale tipo di servizio.

Per questo motivo alla luce delle successive ed intervenute decisioni a livello centrale si rappresenta quanto segue:

- a seguito dell'azione di sensibilizzazione e delle reiterate richieste avanzate da ANCI-IFEL ai Ministri competenti, nella riunione dell'11 aprile 2018, la commissione ARCONET ha convenuto che il comma 2 dell'art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso che **i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità-economico patrimoniale fino al 2017 incluso.**
- su tale argomento è stata pubblicata una risposta di Arconet (FAQ n. 30) sul sito della Ragioneria Generale dello Stato;
- tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale.
- conseguentemente, diviene facoltativa per i comuni fino a 5.000 abitanti anche la redazione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2017 (art. 233-bis, comma 3 TUEL);
- questa Amministrazione Comunale prende atto di quanto sopra citato ovvero la previsione dell'introduzione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e rinvia pertanto la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale;

Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri. Al momento non viene redatto lo stato patrimoniale e il conto economico rinviata al 1° gennaio 2018. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione. Le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali e quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla regione non vengono redatte in quanto "negative" non essendo prevista alcuna posta contabile in bilancio. Sono allegati altresì i prospetti dei dati SIOPE.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata” mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente relazione, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell’ente locale.